



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
--

ASSEMBLEA

402^a seduta pubblica martedì 24 marzo 2026
--

Presidenza del presidente La Russa, indi del vice presidente Castellone e del vice presidente Ronzulli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	41
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	79

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULLA SCOMPARSA DI UMBERTO BOSSI

PRESIDENTE.....	5
ROMEO (<i>LSP-PSd'Az</i>)	6
DURNWALDER (<i>Aut (SVP-PATT, Cb)</i>).....	8
PAITA (<i>IV-C-RE</i>).....	9

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	10
-----------------	----

SULLA SCOMPARSA DI UMBERTO BOSSI

PRESIDENTE.....	16
BIANCOFIORE (<i>Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP</i>)	10
MAGNI (<i>Misto-AVS</i>).....	11
ROSSO (<i>FI-BP-PPE</i>)	13
CROATTI (<i>M5S</i>).....	14
CASINI (<i>PD-IDP</i>)	14
SISLER (<i>FdI</i>).....	16

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....	19
BOCCIA (<i>PD-IDP</i>).....	16
BORGHI ENRICO (<i>IV-C-RE</i>)	18
PIRONDINI (<i>M5S</i>).....	19

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1624) *Valorizzazione della risorsa mare (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PRESIDENTE.....	19, 23
PETRUCCI, relatrice.....	20
MUSOLINO (<i>IV-C-RE</i>)	23

SALUTO A RAPPRESENTANZE DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	25
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1624:

PRESIDENTE.....	35
FREGOLENT (<i>IV-C-RE</i>)	26
POTENTI (<i>LSP-PSd'Az</i>).....	27
IRTO (<i>PD-IDP</i>).....	30
ROSA (<i>FdI</i>).....	32

PETRUCCI, relatrice.....	35
--------------------------	----

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BOCCIA (<i>PD-IDP</i>).....	35
PIRRO (<i>M5S</i>)	37
PAITA (<i>IV-C-RE</i>).....	37
BEVILACQUA (<i>M5S</i>)	38
MALAN (<i>FdI</i>)	39

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	39
-----------------	----

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

LOMBARDO (<i>Misto-Az-RE</i>)	39
---------------------------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 2026.....

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 1624

Articoli da 1 a 31-ter.....	41
-----------------------------	----

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI	79
--------------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	79
Presentazione del testo degli articoli	79

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere. Deferimento	79
Richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento.....	80
Trasmissione di atti	81

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	81
---	----

INTERROGAZIONI

Interrogazioni	82
Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	87
Con richiesta di risposta scritta.....	89
Da svolgere in Commissione.....	95

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sulla scomparsa di Umberto Bossi

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Colleghi, come concordato con i Presidenti di Gruppo, provvedo ad aprire la seduta con la commemorazione del compianto senatore Umberto Bossi, la cui scomparsa ho avuto già la triste occasione di preannunciare in quest'Aula nella seduta precedente. Essendo, però, quella una seduta in cui l'Assemblea era convocata solo per comunicazioni del Presidente e quindi senza un'ampia presenza, credo sia oggi l'occasione giusta e doverosa per farlo.

Umberto Bossi aveva 84 anni. Era nato a Magnago, in provincia di Varese, nel 1941. Era figlio di un operaio tessile e di una portinaia. Aveva studiato medicina senza finire l'università, perché si era dedicato subito ad attività politica, avvicinandosi alle posizioni del leader dell'Union Valdôtaine, Salvadori, uno dei punti di riferimento in Italia settentrionale di una serie di movimenti collegati tra loro da comuni istanze autonomiste e anche da rivendicazioni etnico regionali.

È nel 1984 che dà vita alla Lega Lombarda. Per la verità, prima aveva formato un piccolo movimento, che era della zona dell'Alto Varesotto. Eletto unico senatore della Lega nell'87, due anni dopo promuove però un'alleanza elettorale con la Liga Veneta, con quella piemontese autonomista e altre leghe minori, che denomina Lega Nord e che nel 1991 trasforma in un vero e proprio partito.

Nel 1994, auspice Silvio Berlusconi, costituisce quell'alleanza asimmetrica: al Nord solo con Berlusconi e senza Alleanza Nazionale, che invece era presente al Centro Sud con Berlusconi, battendo la sinistra che, fino a

poco tempo prima, era data per favorita. Nel 1994 è anche parlamentare europeo. Esce presto - come sapete - dalla coalizione di Governo.

Cade il Governo e il suo capolavoro elettorale è nel 1996, quando si schiera, anche fisicamente, in una trasmissione televisiva, spostando la sedia, né con il centrodestra, né con il centrosinistra, ottenendo circa il 10 per cento - vado a memoria - di voti, pur essendo presente solo in una parte d'Italia, nel Centro Nord, anzi più nel Nord che nel Centro, ad essere sincero.

Mi piace ricordare - io l'ho conosciuto agli inizi, quando era l'unico senatore e veniva in Consiglio regionale, dove sedeva, fin dall'inizio della mia seconda legislatura (era il 1990 e mi dimisi subito per provare le elezioni in Parlamento nel 1991-1992) - quando Bossi veniva a incoraggiare i suoi quindici consiglieri regionali che di botto avevano fatto ingresso nell'Assemblea regionale con pochissima esperienza, ma con grande entusiasmo e anche qualche contraddizione. Difatti ci fu un momento di uscita di alcuni di loro.

Di quella prima fase è stato testimone Bobo Maroni, un altro indimenticato amico, come Bossi, che ho conosciuto sin da quei tempi. Una cosa che mi sono segnato del racconto di Maroni dei suoi primi momenti di presenza politica con Bossi era quando uscivano la notte a scrivere «Lega lombarda» sui muri della Lombardia. Chi è vissuto in Lombardia ricorda le entrate e le uscite dell'autostrada: quella era l'unica forma di propaganda della Lega nella primissima fase di impegno politico. Bossi ripeteva sempre - ci ricorda Maroni - che «i muri sono i libri del popolo». È un'accezione che forse si è persa, ma che meglio di tante altre frasi ci fa fotografare quello che era un tipo di militanza che affidava anche alla manualità dei leader il modo di comunicare con la gente, con quello che aveva: un pennello, un po' di vernice e un muro da riempire.

Ai familiari e al Gruppo Lega rivolgo una sincera e affettuosa vicinanza di cordoglio, mio personale e di tutto il Senato della Repubblica, vicinanza che ho potuto esprimere ai figli e alla moglie. Ho sentito Bossi due mesi fa e, in quell'occasione, gli avevo promesso che sarei andato a trovarlo; mi aveva chiamato lui per l'esattezza, con l'ausilio di Nicoletta, la sua segretaria. Non sono riuscito ad andare. Spero che da lassù mi abbia scusato per questa omissione, di cui faccio ammenda, ricordandolo qui insieme a tutti voi, colleghi di partito, amici e avversari, che però - penso - lo ricordino nella maniera giusta. Invito i senatori ad osservare un minuto di silenziosa commemorazione. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).*

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, la ringrazio intanto per aver prontamente commemorato con un ricordo la scomparsa di Umberto Bossi nella seduta di venerdì scorso, che era una seduta “apri e chiudi”, e anche per la disponibilità data nella seduta di oggi per la commemorazione e per un momento di riflessione e di memoria.

Ringrazio anche i vari Gruppi per la sensibilità dimostrata, per le condoglianze che sono arrivate da parte di tutti. Un ringraziamento speciale va

anche ai rappresentanti di quei Gruppi che hanno partecipato al funerale di domenica a Pontida.

Ci tenevamo, come Gruppo Lega al Senato, a commemorarlo proprio nella giornata odierna. Bossi era denominato proprio il senatùr.

La sua scomparsa lascia a noi leghisti un vuoto incolmabile. Ha unito un popolo - come ricordava bene lei, Presidente - unendo tutti i movimenti regionalisti del Nord; ha dato voce alla questione settentrionale, creando una forza politica che ha portato le istanze del Nord nel Parlamento italiano. L'unica parola che viene dal cuore è «grazie». Grazie, Umberto, per aver acceso la scintilla della passione politica in ognuno di noi; per aver scatenato quella voglia e quella determinazione di seguirvi nelle battaglie per il federalismo e per l'autonomia dei territori, per la difesa dei nostri valori, per quello che siamo e che rappresentiamo.

Ricordo - visto che da giovanissimo operavo nella sede centrale di Milano, in via Bellerio, come responsabile dei giovani - che, quando scendeva dal terzo piano per fare un giro negli uffici e vedere come stava procedendo il lavoro, non volava una mosca: metteva soggezione a chiunque, anche ai suoi colonnelli più vicini. Tutti speravano di non essere ripresi, mandati a quel paese, in qualche caso addirittura cacciati. Sì, perché il carattere dell'Umberto era duro, difficile, viscerale, imprevedibile. Una volta addirittura minacciò la mia espulsione - lo ammetto - reo, a suo giudizio, di aver raffigurato su un manifesto dedicato ai giovani un guerriero senza la spada sguainata: guai! «Che guerriero sei?», mi disse. Ringrazio Calderoli, che era segretario della Lega Lombarda, che dovette intercedere in quell'occasione per evitare la mia espulsione dal movimento, e lo ringrazio tutt'ora, visto che è qui presente.

Bossi era fatto così, amava la sua creatura, amava la sua base, amava la sua militanza, con la quale si intratteneva fino a tarda notte, bevendo non si sa quante bottigliette di Coca Cola, perché lui voleva essere così, voleva stare vicino al movimento, voleva avere il contatto diretto. Per noi è stato un gigante.

Qualcuno ha detto che aveva un'aura particolare, qualcosa di unico, con tutti i suoi limiti, con tutti gli errori che tutti noi umani compiamo. Ci ha insegnato l'importanza di essere prima di tutto un movimento, né di destra, né di sinistra, ma animato da quel pragmatismo che ci faceva stare vicino alla gente comune e che, soprattutto, ci rendeva diversi da tutta la partitocrazia romana.

Tra le sue frasi più celebri, proprio nella campagna elettorale per le elezioni politiche del 1996 - visto che è stato citato - diceva: «L'uomo non è una bistecca», proprio per far comprendere che non tutto è riconducibile all'economia, al materialismo. L'uomo non è un numero, un codice fiscale, un pezzo di carne da macellare sull'altare della burocrazia centralista. La sua filosofia metteva al centro il primato della persona e il suo legame con la comunità.

È stato un politico visionario. A volte era talmente avanti nel suo pensiero politico che anche noi militanti facevamo un po' fatica a comprendere qual era la strada che dovevamo seguire e, in qualche caso, anche i nostri elettori hanno finito magari per penalizzarci, perché non comprendevano ef-

fettivamente quello che poi, in realtà, nel corso della storia si avverava. Famosissimo quel discorso nel quale disse che prima o poi la manovra finanziaria sarebbe arrivata con le indicazioni di un fax da Bruxelles e che noi fondamentalmente avremmo dovuto semplicemente eseguire gli input che arrivavano da altre istituzioni europee, cosa che poi, in buona parte, è davvero accaduto. È una lungimiranza che ha mantenuto fino all'ultimo: anche di recente era sempre foriero di buoni consigli e di visioni politiche future.

Per lui il federalismo era la soluzione per tutto il Paese. Ricordo uno spot elettorale del 1992 (anno in cui sono entrato nella Lega), che recitava: «Da Lega Nord a Lega Centro a Lega Sud. Autonomia per le Regioni. Ogni popolo padrone a casa sua. Ogni popolo amico dell'altro. La Lega è la vera solidarietà».

È un messaggio che ancora oggi deve farci riflettere nel guidare la nostra azione politica. Già perché il vero nemico era - ed è sempre stato - il centralismo, con la sua burocrazia e arroganza nel non voler lasciare liberi e autonomi i territori. Per questo dico che le sue idee e le sue battaglie restano sempre attuali; certo vanno declinate in chiave moderna, ma restano sempre attuali.

Ti ringraziamo, Umberto, per tutto quello che ci hai dato e insegnato: sei stato un maestro di vita e un maestro politico. Ti chiediamo anche scusa per alcuni errori che abbiamo commesso lungo il nostro cammino politico e perché negli ultimi anni avremmo dovuto essere più vicini a te e alla tua famiglia, in primis a tua moglie e ai tuoi figli, cui mandiamo, come Gruppo Lega del Senato, un abbraccio forte con le nostre più sentite condoglianze. Né neri, né rossi, ma liberi con Bossi. (*Vivi e prolungati applausi*).

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, anche il Gruppo Per le Autonomie-Südtiroler Volkspartei si unisce al cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi.

In queste ore molto è stato detto sulla sua figura politica. Tuttavia, ritengo utile richiamare in questa sede un altro aspetto: il percorso che lo portò a maturare le condizioni alla base della fondazione della Lega. La sua iniziativa politica nacque dall'osservazione di esperienze autonomistiche già radicate, in particolare nei territori dell'arco alpino, dove l'autonomia era non una formula astratta, ma un assetto istituzionale concreto, fondato sulla responsabilità dei territori, sulla rappresentanza delle comunità e su un diverso rapporto con lo Stato. Penso all'amicizia con Bruno Salvadori, storico esponente dell'Union Valdôtaine, tra i primi a parlare di un'Italia federale, ma anche al celebre manifesto della Lega, quello della gallina dalle uova d'oro, che riprendeva un manifesto del Partito Popolare Trentino Tirolese degli anni Settanta.

Bossi intuì che quei temi, fino ad allora percepiti come periferici o legati a specifiche realtà territoriali, potevano assumere una dimensione nazionale e lo fece attraverso una proposta politica che, al di là dei giudizi che

ciascuno può esprimere, ha inciso profondamente sul dibattito pubblico italiano. Da allora autonomia, federalismo e responsabilizzazione dei territori sono entrati stabilmente nel lessico politico del Paese; oggi possono essere discussi in modo diverso, con sensibilità e prospettive differenti, ma restano temi centrali per la coesione nazionale.

Come tutte le figure che hanno segnato un'intera fase della vita politica, anche quella di Umberto Bossi è stata una figura complessa. È però indubbio che, senza di lui e la Lega, difficilmente nel dibattito italiano si sarebbero affermati certi temi, così come una nuova sensibilità nel rapporto tra Stato ed enti locali e tra Stato e cittadini. Come ha ricordato il presidente Mattarella, l'Italia ha perso un leader politico appassionato e un sincero democratico.

Con questo spirito rinnoviamo il nostro cordoglio ai suoi familiari, alle colleghe e ai colleghi della Lega e a tutti coloro che in lui hanno trovato un punto di riferimento politico. (*Applausi*).

PAITA (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*IV-C-RE*). Signor Presidente, Umberto Bossi è stato un avversario politico a cui va riconosciuto di essere stato una figura centrale nell'Italia repubblicana. Umberto Bossi è stato un innovatore politico.

Chi vuole comprendere appieno la portata della sua figura politica non può esimersi dall'analizzare bene quello che è avvenuto negli anni Ottanta: nasce da lì la prima forma di cultura politica sui temi dell'indipendentismo e dell'autonomia. E poi non può non riconoscere a Bossi la centralità del suo ruolo negli anni Novanta.

Che cosa aveva compreso prima di altri? Aveva compreso che c'era una frattura netta tra i produttori e il Governo, e per produttori intendo anche il ruolo della classe operaia.

Bossi è stato un protagonista della fine della Prima Repubblica ed ha avuto la grande intuizione che sicuramente è stata anche un elemento che ha traghettato quella fase storica, dal crollo del comunismo al crollo del Muro di Berlino, verso una stagione differente.

La questione settentrionale era il fulcro del suo ragionamento e in quegli anni sono riuscite delle cose incredibili come l'elezione di Formentini a sindaco di Milano. Dentro quella questione settentrionale c'è un ragionamento che inevitabilmente ancora oggi ha una sua valenza, e cioè il ragionamento che lega la crisi del ceto medio con quella delle imprese e dell'autonomia. Non mi hanno stupito i ricordi che ho visto portare avanti da tanti esponenti della vita politica perché, pur essendo Bossi un uomo ruvido, un uomo schietto, un uomo dai toni accesi e spesso nettamente contrario allo stile che io amo in politica, in quei messaggi - tra i quali voglio ricordare quello del senatore Monti - c'è un dato di verità umana. C'è, cioè, il fatto che Bossi ha cercato di non tradire le proprie convinzioni e probabilmente ha avuto con molti esponenti politici, anche avversari, un rapporto di qualità e di umanità

profonda. Credo che dobbiamo riconoscere questo aspetto, seppure nella differenza profonda di vedute.

Voglio ricordare anche un aspetto malinconico nell'ultimissima fase, con la dignità che ha saputo portare anche nella malattia: Bossi si presentava comunque in Aula, nonostante fosse in condizioni fisiche molto delicate, e si percepiva anche una solitudine per avere probabilmente avuto la consapevolezza di errori e di successi nella vita politica, vedendo anche trasformati la sua idea e il suo partito in qualcosa di profondamente diverso rispetto all'origine. In questo senso ho anche apprezzato le parole del collega Romeo - non ha utilizzato delle parole di maniera - con cui ha messo l'accento su dei rilievi critici evidentemente corretti e giusti, e che a mio modo di vedere lo stesso Bossi fino all'ultimo ha percepito e sentito.

In queste occasioni penso che non sia giusto fare ricordi di maniera, ma sia giusto fare un'analisi politica e storica. Bossi ha saputo portare avanti un progetto di innovazione nel Paese, lo ha fatto con toni e con accenti per i quali non si poteva che definire un nostro profondo avversario, ma nell'ultima fase ha anche dimostrato che nelle istituzioni si portano anche dolore e sofferenza perché, se si amano le proprie idee politiche, vanno difese fino in fondo.

Alla sua famiglia, ai figli e alla moglie vanno le nostre sentite condoglianze. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sulla scomparsa di Umberto Bossi

BIANCOFIORE *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, un altro pezzo di storia di questo Paese e di centrodestra se ne va, e lo dico con grande emozione perché la mia generazione politica, quella nata nel 1994, non poteva che vedere in Umberto Bossi quello che era, ossia un grande leader - diciamolo ad alta voce - un leader visionario, un leader che dal nulla - questo bisogna dirlo - è stato capace di creare un grandissimo movimento politico, che, al di là di come la si pensi, oggi siede nei banchi del Governo ed è stato più volte al Governo.

Dal nulla, da un'idea a mani nude, senza soldi, senza quei tanti soldi che servono alla politica, è riuscito, mettendosi sempre dalla parte del popolo, a creare, secondo me, proprio un percorso di alfabetizzazione politica di questo Paese e anche dell'elettorato. È stato quello che veramente ha intuito il

cambiamento in atto dalla Prima alla Seconda Repubblica e che l'ha incanalato, insieme a quell'altro pezzo di storia, che è la mia storia personale insieme a quella di Umberto Bossi, che è appunto Silvio Berlusconi. Erano delle genialità a confronto, che hanno veramente cambiato il corso di questo Paese.

Per me erano memorabili i famosi lunedì di Arcore. Tutti noi di questa generazione politica ricordiamo quei lunedì di Arcore, dai quali non si sa veramente che cosa scaturisse. Adesso ci sono i social e anticipiamo sempre tutto; lì invece c'erano sempre i giornalisti appostati, perché tra Berlusconi e Bossi non si sa chi aveva la levatura più geniale, chi tirava fuori dal cilindro la visione più utile all'Italia. Sicuramente Bossi è stato un visionario, che ha saputo mettere al centro i territori.

Sbagliano quelli che pretestuosamente - anche alcuni di coloro che mi hanno anticipato - pensano che volesse dividere la Repubblica. Tutt'altro, e lo ha detto prima bene il collega Romeo. Egli parlava di Lega del Nord, del Centro e del Sud, ma semplicemente perché declinava quella che era realmente la visione del federalismo all'americana, *ex pluribus unum*, che poi non è altro che un detto latino, perché noi italiani, latini, romani abbiamo fondato il mondo e avevamo già una visione federale e federalista. Che poi federalismo viene da dal verbo *foedero*, che significa unire e non dividere. E chi non ha capito Umberto Bossi in questo non ha capito niente della storia di questo Paese e di quello a cui siamo arrivati oggi. (*Applausi*).

Ricordo la scorsa legislatura quando Umberto entrava in Aula e mi dava il famoso pugno che dava a molti sulla mano. Lo ricordo con una certa nostalgia: con quel pugno voleva darci forza e farci capire che comunque lui era un uomo forte, anche nella malattia. Per noi - lo ribadisco e lo dico con una certa emozione - è veramente un cambiare pagina della storia, un girare la pagina della storia. Chissà che Consiglio dei ministri ci sarà lassù. È veramente molto difficile, perché, quando personaggi del genere hanno fatto parte della tua storia politica, lascia l'amaro in bocca il fatto che Bobo Maroni, Franco Frattini, Martino e ovviamente Silvio Berlusconi siano tutti purtroppo scomparsi. Però possiamo ereditare con forza dentro di noi, sentire dentro che hanno lasciato un grandissimo segno nella storia e di questo esserne profondamente orgogliosi. Il centrodestra, così come è stato fondato da Bossi, da Berlusconi, da Fini - oggi Giorgia Meloni ne è l'erede naturale - ha dato tantissimo al Paese, nel segno di Bossi, di Berlusconi e di tutti quelli che ci hanno anticipato e che oggettivamente dobbiamo portare come valori fortemente nel cuore, perché sono i valori fondanti dell'Italia nei quali credono gli italiani.

Alla famiglia di Umberto Bossi chiediamo tutti un po' scusa, perché forse, quando le persone stanno male, bisognerebbe stare loro più vicino; ma lui con grande discrezione si era fatto da parte. A loro voglio portare il cordoglio mio personale e del Gruppo che rappresento. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, nell'associarmi al cordoglio e alle condoglianze al Gruppo Lega e ai familiari di Umberto Bossi, vorrei

essere molto schietto. Credo che il senatore Bossi si aspetterebbe da noi una discussione molto franca e chiara su come stanno le cose e non un modo per occultare il dato di fatto.

Certamente io ho studiato il fenomeno della Lega, quando ero segretario della FIOM in Lombardia, anche perché tra i lavoratori questo fenomeno era presente ed era giusto affrontarlo.

Lui era certamente un uomo politico con grande fiuto, aveva capito che c'erano una discussione, una scontentezza, una difficoltà nei territori, in particolare del Nord, ma ha proposto un percorso secondo me totalmente errato. Vorrei ricordare che il primo tema di discussione è stato non il federalismo, ma la secessione di un popolo che non esiste. Anch'io sono del Nord, dove sono nato e cresciuto e dove abito e posso dire che non c'è un popolo del Nord, ma c'è il popolo dell'Italia. Io sono ovviamente orgoglioso di essere un cittadino lombardo, di essere barzaghesi e, allo stesso tempo, italiano e cittadino del mondo. Ebbene, di fronte a una difficoltà che in quel momento la politica viveva, lui ha cercato di dare una risposta che in qualche modo sollecitava le pulsioni più egoiste della parte più ricca del Paese. Le ricordo bene le parole “Roma ladrona” oppure “ai terroni non si affittano le case” e “no ai meridionali”. Erano piene di cartelli come questi le nostre parti. Questo non significa far crescere la coabitazione, la solidarietà, la comprensione, tutti valori che io credo siano alla base di una partecipazione tra diversi.

Certamente l'iniziativa del senatore Bossi ha prodotto qualche intervento anche a sinistra - qualcuno teorizzava che la Lega fosse una costola del Partito Comunista - tant'è che si è modificato il Titolo V della Costituzione e ancora oggi siamo qui a discutere se quella modifica sia la cosa migliore che è stata fatta in questo Paese.

Io riconosco la sua intelligenza e il suo fine fiuto politico e strategico, ma quella che ha proposto è una linea sostanzialmente conservatrice, arretrata, non una linea propulsiva. Possiamo anche discutere come volete, ma non si può negare il fatto che, quando si scriveva “non si affittano le case ai terroni”, quei terroni lavoravano nelle nostre fabbriche al Nord. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Lasciatelo parlare. Senatore Magni, le ricordo che stiamo facendo una commemorazione, non un'analisi politica. (*Applausi*). Le occasioni per un confronto politico ci sono. Prego, si avvii alla conclusione.

MAGNI (*Misto-AVS*). Io di solito rispetto molto le opinioni degli altri (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice Borgonzoni, lei è al banco del Governo, si astenga dall'intervenire. Può andare a sedersi fra i banchi del suo Gruppo, se vuole disturbare.

MAGNI (*Misto-AVS*). Insisto: credo mi si debba dare atto che rispetto molto le opinioni altrui e ho cercato di studiare un fenomeno di quella dimensione. Ma penso non si possa negare, per quanto mi riguarda, che sia stato un conservatore, uno che dal punto di vista dei diritti non ha fatto proposte avan-

zate, ma sostanzialmente la secessione dei ricchi. Un fatto gli riconosco: nonostante volesse cambiare la Costituzione, riconosceva che quella Costituzione che abbiamo confermato ieri, era nata dalla lotta partigiana e antifascista. (*Commenti*).

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, intanto devo ringraziare il senatore Gasparri, cui sarebbe toccato fare questo intervento e che però l'ha ceduto a me, e adesso, tra poco, capirete perché. Devo dire però che questa è una commemorazione: mi piange un po' il cuore sentire parlare dei cartelli con su scritto "Non si affitta ai meridionali"; beh, certo non li ha mai messi Bossi (*Applausi*), visto che aveva una moglie siciliana, quindi non so; comunque io racconterò un'altra storia.

Umberto Bossi era un uomo di grande umanità: chi non lo conosceva lo pensava burbero, antipatico, rude; invece era in grado di scrutarti l'anima, capire chi eri e come dovevi essere trattato: se passavi l'esame, si apriva e diventavi un amico.

L'Umberto è stato un grande visionario, che ha regalato a milioni di persone il sogno di un futuro migliore, e non parlo della Padania o della secessione, ma della riscoperta dell'amore verso la propria terra, verso la propria gente, verso la propria storia. (*Applausi*). Un uomo che dava sempre coraggio e combatteva sempre fino all'ultima goccia del suo sangue, fin dall'87, quando entrò qui in Senato. Si è sempre battuto per rafforzare l'autogoverno locale come alternativa al centralismo romano.

L'Umberto è entrato nel cuore del popolo del Nord, del motore economico dell'Italia, e quel vento del Nord ha aiutato l'Italia a ridestarsi e a rimboccarsi le maniche.

L'Umberto però è stato anche l'uomo che mi ha fatto innamorare della politica, fin dal primo incontro, nel 1990: erano anni vissuti a mille all'ora: le adunate di Pontida; le riunioni a Torino in via Leini; la birreria fino a notte fonda a litigare, magari, di politica; le telefonate che ti faceva nel cuore della notte non per dare ordini, ma per confrontarsi con te; e poi c'erano le feste della Lega Nord: l'Umberto non ne mancava mai una; le campagne elettorali ventre a terra, le botte mentre attaccavamo i manifesti, la bomba nella sede di Torino, i pugni, i calci, gli sputi. Tutto questo voleva dire essere leghisti in quegli anni difficili, ma c'era sempre l'Umberto, col suo amico, in Piemonte, Gipo Farassino, a darci coraggio, a mettersi loro in prima fila davanti al pericolo.

L'Umberto mi ha insegnato a non vergognarmi di essere piemontese, ma ad essere orgoglioso. Mi ha esortato a usare la lingua dei miei avi, accantonata a Torino perché era sconveniente *parlé piemontèis*. Una volta eravamo a cena con Gipo e mi citò una poesia di Armando Mottura, «Patria cita», che vuol dire Patria piccola: «Ti adess va pura pèr ël mond», «ma pòrt-te tò Piemont an drinta al cheur»; ossia vai pure in giro per il mondo,

ma portati il tuo Piemonte dentro al cuore. Questo era l'amore per la nostra terra che ci insegnava.

Allo stesso modo, mi dava simpaticamente del “pirla” per il fatto che a Torino i torinesi avevano dato molto all'Italia, ma avevano ricevuto molto poco; anzi, mi diceva sempre: vi siete fatti portare via tutto, la Capitale, la radio, la moda, il cinema, la televisione, la telefonia. Una volta mi disse, dopo una sconfitta a Torino: perché sei triste? Perché ti adombri? Se hai fatto tutto quello che potevi, devi essere felice: continua a farlo e vedrai che la prossima volta vincerai.

Ora l'Umberto non c'è più: avrà raggiunto Silvio lassù, l'altro grande mio riferimento politico, l'altro grande uomo politico che abbiamo perso poco tempo fa. Chissà quante notti passeranno a commentare la politica italiana, scherzare e ridere insieme, mentre l'Umberto fumerà il suo sigaro.

Umberto, hai dato tanto al tuo popolo del Nord: ora riposa in pace; saremo in moltissimi a ricordarti, saremo in moltissimi a sentire la tua mancanza. Ciao, senatùr! (*Applausi*).

CROATTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, membri del Governo presenti, care colleghe e cari colleghi, come tutti i Gruppi che stanno intervenendo in Aula in questo momento, anche il MoVimento 5 Stelle ritiene doveroso un momento di partecipazione istituzionale. Ricordiamo oggi Umberto Bossi, indubbiamente un protagonista della storia politica recente del nostro Paese, che ha contribuito a segnare linguaggi, temi e contraddizioni.

Bossi ha inciso nel dibattito pubblico, ha modificato equilibri politici e ha imposto temi che, condivisibili o meno, hanno lasciato un segno di confronto democratico nel nostro Paese. È stata una figura divisiva, lo abbiamo visto anche in questi momenti, ma indiscutibilmente rilevante. Ha influenzato in modo profondo il linguaggio, le dinamiche della politica dalla fine degli anni Ottanta ad oggi.

La nostra posizione politica è e rimane lontana dalla sua, ma in momenti come questo le differenze di ideali lasciano lo spazio al rispetto per la figura politica di chi ha svolto un ruolo primario nella vita politica e pubblica del nostro Paese.

A nome del MoVimento 5 Stelle, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari, alla comunità politica, ai militanti e alle colleghe e colleghi che hanno fatto riferimento al suo pensiero e alla sua leadership. A tutti voi va la nostra vicinanza in questo momento di dolore. (*Applausi*).

CASINI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei ringraziare il presidente Boccia, che mi ha chiesto di intervenire in ricordo di Umberto Bossi. Io per lui ero il “Carugnit de l’uratori”, per cui non debbo dimostrare che ci hanno diviso tante cose.

Però, io credo che, soprattutto dopo una campagna elettorale e referendaria quale quella che c'è stata in questi giorni, che è stata anche aspra, noi dobbiamo recuperare in questo momento l'umanità della politica, l'umanità dell'essere assieme, dell'invecchiare assieme. Vedo il mio amico Roberto Calderoli. Tanti fatti sono avvenuti in tutti questi anni e credo che, in momenti come questo, bisogna veramente recuperare il senso e il valore dello stare assieme oggi in questo Parlamento.

Io credo che Bossi non sarebbe contentissimo di santificazioni in terra e di encomi retorici. Pur tuttavia, credo che bisogna rendergli onore, come ha fatto proprio adesso il collega della Lega. È stato un combattente, nella buona e nella cattiva sorte. Ha perseguito la sua passione ed i suoi ideali. Ha amato la politica fino agli ultimi istanti della sua vita, quando riceveva i pochi amici nella sua casa di Gemonio, facendo fatica addirittura a parlare, ma senza rinunciare ad esprimere le sue idee.

Ha avuto dissapori evidenti forse anche con la Lega. Tutto questo, però, non ci induce a non rivolgere ai colleghi della Lega una espressione forte di cordoglio, perché è grazie alla Lega che Bossi è stato in Parlamento ancora in questa legislatura e che è stato in tutti questi anni al Senato della Repubblica. È molto difficile distinguere Bossi dalla Lega e la Lega da Bossi.

Io l'ho conosciuto tanti anni fa quando, come ha ricordato il presidente La Russa, con un manipolo di visionari sognava di abbattere la classe dirigente dell'epoca. Io ero dalla parte opposta, nelle file della Democrazia Cristiana, ma oggi bisogna riconoscere che le sue picconate sono andate a segno. Diede un contributo fortissimo, a partire dal Nord del Paese, a sconfiggere la DC, i suoi alleati e la Prima Repubblica, ovviamente essendo in presenza di condizioni internazionali e di logoramento fisiologico che hanno favorito queste picconate.

Durante gli anni di Tangentopoli fu in prima linea a difendere le iniziative della magistratura. Non vorrei che qualcuno si fosse dimenticato dei cappi che venivano sventolati in Aula, nonostante poi le conversioni postume al garantismo. Nelle valli padane chiedeva la secessione, innestando in ogni suo comizio furiose polemiche contro i meridionali. Pur tuttavia, io, in coscienza, non credo che fosse razzista o antimeridionale, se non altro per il fatto che tra i meridionali scelse la moglie.

Il separatismo della Lega, anche per merito di una classe dirigente composta da personalità come Bobo Maroni, il ministro Giorgetti e il ministro Calderoli, personalità con cui noi evidentemente siamo in un contraddittorio continuo, bisogna riconoscere che si è convertito negli anni in un assai più accettabile federalismo. Possiamo dividerci sulla validità per la nostra Repubblica di queste ricette, ma esse non hanno niente a che vedere con il separatismo secessionista.

L'elemento più limpido e incontestabile della testimonianza di Bossi è stato il suo rigoroso antifascismo, che lo ha sempre spinto a riconoscerne il

valore fondante per la Repubblica e - specie negli anni di Berlusconi - a respingere ogni suggestione di un collocamento del suo partito nell'estrema destra. Ha amato il suo popolo come pochi altri, con un'idea di politica radicata fra la gente. Cari colleghi, in un'epoca in cui si parla tanto di crisi della politica e di partecipazione (poi vediamo anche fatti che contraddicono questo), va recuperato questo rapporto con la gente, che è stato uno dei punti costitutivi della lezione di Bossi, a cui dobbiamo attingere a 360 gradi, perché è un punto fondamentale. *(Applausi)*.

Termino, Presidente: al barbaro visionario si sostituì negli anni, anche a causa della malattia che lo ha minato fin dal 2005, un vecchio saggio, burbero e paterno. Lo abbiamo visto forse per le ultime volte durante le elezioni del Presidente della Repubblica e vogliamo ricordarcelo così: indebolito dalla malattia, ma sempre arguto e intelligente; in una parola, indomito.

È stato indiscutibilmente un leader e, come tutti i leader, ha avuto pregi e difetti, ma oggi è giusto concedergli l'onore delle armi, nella convinzione che sarà la storia a dare un giudizio su questi anni e sul suo percorso. Noi, ancora separati dalla contingenza della politica, riteniamo doveroso e giusto salutarlo da colleghi con affetto e amicizia. *(Applausi)*.

SISLER *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISLER *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi, con la scomparsa di Umberto Bossi la politica italiana perde uno dei suoi protagonisti più riconoscibili ed incisivi. Bossi ha saputo interpretare e rappresentare con forza e determinazione per un lungo periodo le istanze del Nord, dell'area produttiva del nostro Paese, dando voce a territori e comunità, forse meglio di come fino ad allora erano state rappresentate.

La Lega da lui fondata è stata per molti anni ed è tuttora una componente fondamentale del centrodestra italiano, di fatto senza soluzione di continuità almeno dal 2000, e ha contribuito in modo significativo a costruire e consolidare quell'area politica che oggi è al governo della Nazione e da molti anni al governo di Regioni, a cominciare dalla sua Lombardia.

Umberto Bossi lascia il segno di un impegno lungo una vita, che ha contribuito a plasmare una stagione importante della storia repubblicana. Alla sua famiglia, ai colleghi e amici della Lega, va la vicinanza e il cordoglio di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito la commemorazione di Umberto Bossi. Rinnovo sentimenti di condoglianze a tutta la famiglia, al Gruppo Lega e ai suoi amici.

Sull'ordine dei lavori

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Affido la Presidenza alla senatrice Castellone.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,23)

BOCCIA (*PD-IDP*). Signora Presidente, come lei sa, anche il calendario di questa settimana, nonostante il tempo a disposizione alle nostre spalle e quello della prossima settimana, non sarà proprio un calendario rispettato.

Proprio per questo, intervengo per chiedere alla Presidenza se non ritenga che la prossima settimana, essendo di fatto spoglia di provvedimenti consistenti, possa finalmente essere quella in cui quest'Assemblea, prendendosi tutto il tempo che serve, inizi a discutere dei problemi reali del Paese. (*Applausi*).

Mi riferisco alle mozioni dell'opposizione sul caro vita, per i rincari non casuali che pesano sulle famiglie, e sul crollo della produzione industriale, altro tema che si fa fatica a mettere a fuoco (*Commenti. Applausi*), perché abbiamo bloccato il Parlamento su temi che nulla hanno a che fare con i problemi degli italiani.

Presidente, il referendum è alle spalle. Il voto, colleghe e colleghi della maggioranza, è stato chiarissimo: gli italiani hanno detto che sulla Costituzione non si forza, che le regole fondamentali non si cambiano a colpi di maggioranza.

Mi rivolgo, attraverso lei, al Governo, approfittando della presenza del ministro Calderoli, oltre che della Sottosegretaria, che è sempre presente. Per tre anni e mezzo - e lei, Ministro, lo sa, perché anche sull'autonomia è accaduta la stessa cosa - abbiamo visto sempre lo stesso copione: "abbiamo vinto noi nel 2022, si fa così e non si discute", confondendo il governare con il comandare. (*Applausi*).

Io penso che, dopo ieri, sia necessario, Presidente, deporre la clava e prendere atto - lo chiedo al presidente Malan, al presidente Romeo e al presidente Gasparri - che la Commissione affari costituzionali non può essere ogni volta presa in ostaggio su qualsiasi provvedimento. (*Applausi*). È stata infatti tenuta bloccata per tre anni, tra premierato e, purtroppo, la pessima riforma costituzionale sulla giustizia, che è stata bocciata. La cosa che le chiedo, Presidente, sperando che sia passata l'ossessione della modifica della Costituzione a colpi di maggioranza, è che venga la Presidente del Consiglio, così come ci si era impegnati (e mi auguro che l'impegno venga mantenuto) a riferire - come da legge - sugli esiti dell'ultimo Consiglio europeo. Non è venuta prima, come sapete, con un ordine del giorno definitivo; c'era un impegno e ci auguriamo che venga rispettato.

In secondo luogo, presidente Malan, vi chiediamo di fermarvi sui quorum costituzionali; vi chiediamo di ritirare la riforma sul premierato, che giace alla Camera dei deputati da 19 mesi, dopo aver forzato... (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Boccia, restiamo sull'ordine dei lavori. Evitiamo interventi politici.

BOCCIA (*PD-IDP*). Ho chiuso, Presidente.

Siccome l'ordine dei lavori ci riguarda da vicino, noi chiediamo, Presidente, di rinviare l'iter del disegno di legge che modifica il quorum sui ballottaggi, che è un'altra ossessione della maggioranza, che si somma alle forzature di queste ore sulla legge elettorale. (*Applausi*).

Vogliamo sperare che almeno il segnale ieri sia arrivato forte e chiaro. (*Applausi*).

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, noi vorremmo dare il nostro contributo, scevri da qualsiasi tipo di passionalità faziosa. Peraltro, come lei sa e come sanno i colleghi, Italia Viva ha affrontato la recente campagna referendaria in maniera molto laica, essendo a favore della separazione delle carriere, ma contraria alla modalità con la quale è stata realizzata. Vorremmo quindi introdurre un percorso di riflessione, che, però, tenga conto di alcuni elementi oggettivi, degli effetti che sono accaduti. Sarebbe, infatti, piuttosto curioso che noi ci trovassimo nella condizione paradossale per la quale il popolo italiano si è espresso e il Parlamento si chiude, anziché riflettere su quello che è accaduto nelle urne, indipendentemente dalle valutazioni e dalle opinioni. (*Applausi*).

Ciò anche perché, se volessimo scendere sul piano della valutazione politica, ma mi limito esclusivamente a questo, signora Presidente, credo che ciascuno di noi possa convenire sul fatto che quello che è accaduto domenica e lunedì sia lo spartiacque di questa legislatura.

Quindi, da questo punto di vista, possiamo starci in tanti modi. Per riprendere i classici di Max Weber, possiamo starci con una razionalità formale (il Governo c'è, il Governo ha fiducia, il Governo è nell'equilibrio delle sue funzioni) o con una razionalità sostanziale.

Noi siamo qui per dire che il Parlamento deve stare alla sostanza delle cose e anche nell'organizzazione dei propri lavori deve tenersi su questi punti. Signor Presidente, in questi minuti la Presidente del Consiglio è in Algeria perché si sta discutendo del futuro energetico del Paese. È possibile chiedere che venga a riferire in Parlamento per dirci quali sono le conseguenze del lavoro che sta compiendo in questi minuti in Algeria (*Applausi*) come conseguenza di quello che sta accadendo nel Golfo, considerando che abbiamo situazioni dicotomiche fra la strategia israeliana e la strategia statunitense? Di questo dobbiamo parlare, perché da questo derivano conseguenze per i nostri cittadini, le nostre industrie, le nostre imprese, il carovita e tutti gli elementi connessi con la vita dei nostri cittadini e le loro prospettive.

Chiedere di prendere atto che c'è un'esigenza di calendarizzazione dei nostri lavori in connessione con quello che sta accadendo nel Paese e nel mondo e non con le esigenze di un'agenda politica che improvvisamente è diventata afona per quello che è accaduto, a noi pare il minimo sindacale. (*Applausi*).

PIRONDINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (M5S). Signor Presidente, il Gruppo MoVimento 5 Stelle trova assolutamente corretto che si rifletta sul calendario e sulla possibilità di implementarlo, o meglio di fatto di crearlo, per la settimana prossima.

La settimana scorsa il nostro Gruppo ha presentato una mozione di censura nei confronti del sottosegretario Delmastro che chiediamo venga calendarizzata già la settimana prossima. Forse a qualcuno sembra un fatto normale quello che è accaduto, mentre a noi pare incredibile che un Sottosegretario alla giustizia abbia fondato una società con la figlia di un prestanome di un clan mafioso; è un fatto che non può passare in sordina. (*Applausi*). Se il Sottosegretario lo sapeva è un fatto gravissimo; se non lo sapeva è ugualmente gravissimo ed evidentemente non può ricoprire il suo ruolo in un Ministero che ha subito un anatema: Nordio ministro; Capo di Gabinetto la dottoressa Bartolozzi che dice “facciamo fuori e leviamo di mezzo la magistratura”; il sottosegretario Delmastro, già condannato in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio, che a Capodanno ha dei problemi con le pistole e le frequentazioni e che adesso si scopre che ha anche fondato una società con la figlia di una testa di legno della mafia. È un fatto che non può passare inosservato e, presentando e calendarizzando questa mozione, vorremmo sapere cosa pensa la Presidente del Consiglio di questa vicenda e se è ancora la leader di Fratelli d'Italia o è diventata la leader di Bisteccheria d'Italia, che è una cosa un po' diversa. (*Applausi*). Questo lo vorremmo sapere.

Chiediamo questo in nome di quella Costituzione che ieri i cittadini italiani hanno protetto e salvato, perché l'articolo 54 della Costituzione stabilisce che le funzioni pubbliche devono essere ricoperte con disciplina e onore. Nella vicenda Delmastro non ci sono disciplina, né onore. E se per caso non gli piace quell'articolo della Costituzione, il Governo faccia un'altra riforma e un altro referendum e gli italiani diranno ancora no. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Rispetto alla calendarizzazione delle mozioni, come già annunciato nell'ultima Conferenza dei Capigruppo, la Presidenza aspetta di sapere qual è l'intesa tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione.

Le altre richieste di modifica del calendario andranno affrontate nella prossima Capigruppo.

Discussione del disegno di legge:

(1624) Valorizzazione della risorsa mare (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 17,33**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1624.

La relatrice, senatrice Petrucci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

PETRUCCI, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, prima di entrare nel merito di questo disegno di legge, vorrei iniziare con i ringraziamenti innanzitutto al ministro Musumeci per aver portato finalmente in Aula un testo così importante, poi al sottosegretario Castiello per essere sempre stata presente con noi in Commissione, dove noi della maggioranza e l'opposizione abbiamo ascoltato e lavorato per trovare una sintesi e riuscire a trovare un testo che unisse gli intenti. Abbiamo raccolto degli emendamenti che sono stati approvati e che hanno modificato e reso questo provvedimento non di parte, ma di collaborazione tra tutte le forze politiche. Voglio ringraziare anche il presidente della mia Commissione, tutti i parlamentari e gli uffici legislativi, perché siamo riusciti a mettere insieme più volte i legislativi di quasi dieci Ministeri che sono coinvolti in questo provvedimento. È stato un lavoro svolto insieme che ci ha portato finalmente ad avere un testo condiviso. Ecco perché, per ultimo, voglio ringraziare le opposizioni per aver dato supporto a questo disegno di legge.

Entrando nel merito, il disegno di legge in esame collegato alla manovra di finanza pubblica è stato adottato dal Consiglio dei ministri nel quadro delle linee strategiche definite dal Piano del mare 2023-2025. In esito all'esame in sede referente da parte dell'8ª Commissione, esso si compone di 37 articoli suddivisi in sette capi che intervengono sulla disciplina dei vari settori marittimi, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie che possano valorizzare il mare nei suoi molteplici aspetti e conferire maggiore competitività ai segmenti economici e alle filiere produttive ad esse correlati.

Nell'ambito del capo I, l'articolo 1 apporta modifiche alla disciplina del coordinamento delle politiche del mare. In primo luogo, viene ampliato l'oggetto del Piano del mare al fine di ricomprendervi anche gli indirizzi strategici in materia di valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico. Si individua poi nel comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) la sede istituzionale in cui promuovere il concerto dei Ministri che fanno parte del comitato stesso. Viene integrata la composizione del CIPOM con la partecipazione del Ministro dell'università e della ricerca. Nel corso dell'esame in Commissione è stata modificata la cadenza con la quale il piano deve essere adottato e aggiornato.

L'articolo 1-*bis*, introdotto sempre nel corso dell'esame in Commissione grazie alla collaborazione di tutti i partiti, sposta il tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo dal Dipartimento per le politiche europee a quello per le politiche del mare.

Nell'ambito del capo II, l'articolo 2 autorizza l'istituzione della zona contigua, alla quale si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

L'articolo 3 disciplina l'estensione della zona contigua, prevedendo che essa non possa estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base.

L'articolo 4 prevede che nella zona contigua l'Italia possa esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale e fiscale, sanitaria o di immigrazione nel territorio.

L'articolo 5 chiarisce che l'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e cavi sottomarini.

L'articolo 6, al quale sono state apportate solo modifiche di carattere formale, individua i criteri per la determinazione delle linee di costa italiane in base alle quali misurare l'estensione del mare territoriale.

Il capo III stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione. In primo luogo, l'articolo 7 definisce l'ambito di applicazione della finalità delle disposizioni contenute nel capo. Nel corso dell'esame in Commissione è stato ampliato il novero delle attività escluse dall'ambito di applicazione del capo, che non saranno dunque solo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, ma anche le attività di protezione civile, le immersioni scientifiche e professionali effettuate da centri di ricerca, università, istituzioni scientifiche e soggetti da essi incaricati.

La Commissione - questo è importantissimo - ha inoltre fatto salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali nonché delle procedure internazionali riconosciute e consolidate in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.

L'articolo 8 reca definizioni che durante l'esame in Commissione sono state riscritte, in particolare la definizione di brevetto subacqueo.

L'articolo 9 disciplina lo svolgimento dell'attività di immersione subacquea, con particolare riferimento alla protezione dell'ambiente e alla tutela del patrimonio culturale e della sicurezza.

Gli articoli 10 e 11 individuano le modalità e i requisiti per l'esercizio, rispettivamente, dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo.

Con l'articolo 11 la Commissione in particolare ha previsto che, a bordo dei natanti e delle unità di appoggio alle immersioni subacquee, debba essere presente la cassetta di primo soccorso.

L'articolo 12 disciplina l'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo da parte di organizzazioni senza scopo di lucro.

L'articolo 13 stabilisce modalità e criteri per l'individuazione, da parte del Ministro per il turismo, delle zone di interesse turistico subacqueo.

Nell'articolo 14 si individuano le sanzioni che vengono applicate nei casi di violazione delle disposizioni del Capo in esame.

Il Capo IV è dedicato alla navigazione da diporto. In particolare, l'articolo 15 apporta una serie di modifiche al codice della nautica da diporto, volte a sviluppare la cantieristica da diporto, implementare il sistema telematico del diporto, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza. Nel corso dell'esame in Commissione è stata in particolare modificata la disciplina della locazione con prescrizione di comandante di cui al nuovo articolo 42-*bis* del suddetto codice.

L'articolo 16 inserisce, tra i dati da trascrivere o annotare nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto, l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva dell'unità all'attività agonistica.

L'articolo 17 permette anche ai raccomandatari marittimi titolari degli sportelli telematici del diportista di autenticare la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto.

L'articolo 17-*bis*, che è stato introdotto dall'esame in Commissione, disciplina la modalità di individuazione di parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima.

L'articolo 17-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che l'ancoraggio delle imbarcazioni non debba recare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero.

Il capo V reca disposizioni in materia di navigazione marittima e cantieristica. In particolare, l'articolo 18 apporta numerose modifiche al codice della navigazione in materia di semplificazione delle procedure di bordo e regime amministrativo della nave.

L'articolo 19 abroga alcuni articoli del regolamento per la navigazione marittima.

L'articolo 20, al quale sono state apportate solo modifiche di carattere formale, modifica la disciplina della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo.

L'articolo 21 prevede che le Regioni possano adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale.

L'articolo 22, al quale sono state apportate solo modifiche di carattere formale, prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza e ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano prestato servizio nei plessi scolastici delle isole minori. Con decreto ministeriale saranno poi definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento e la valorizzazione della loro attività.

L'articolo 23 prevede che il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia sia svolto mediante affidamento con fondi del Ministero della difesa.

L'articolo 24 consente di escludere dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di recupero e riqualificazione effettuati nelle aree individuate nel piano paesaggistico regionale interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali, sempre individuati e delimitati dai piani regolatori portuali.

L'articolo 25 prevede che le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse debbano tenere conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica.

L'articolo 26 attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca un ruolo di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.

L'articolo 27 prevede, nel settore della pesca marittima, uno sgravio contributivo, per gli anni 2026-2027, pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro inerente ad assunzioni di soggetti che abbiano lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto di arresto definitivo e di relativa demolizione.

L'articolo 28 rimette a un decreto interministeriale la definizione delle causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori del settore della pesca.

L'articolo 29 modifica i limiti di abilitazione del personale imbarcato al fine di riconoscere al marinaio autorizzato alla pesca la possibilità di assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 tonnellate dedite alla pesca mediterranea, anche oltre il ventesimo meridiano.

L'articolo 30 aggiorna la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette.

L'articolo 30-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva europea n. 1785 del 2024.

Nell'ambito del capo VII, l'articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 31-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che all'interno della zona economica esclusiva, l'Italia eserciti, oltre ai diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti, anche la giurisdizione e gli altri diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

L'articolo 31-*ter* prevede infine che il disegno di legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame segna sicuramente una volontà di disciplinare la risorsa mare e di valorizzarla in ogni suo ambito lavorativo, con finalità di diporto e con finalità di turismo, quindi nei vari ambiti in cui la risorsa del mare non soltanto contribuisce al benessere nazionale, ma costituisce anche un'occasione di sfruttamento e valorizzazione delle risorse naturali e quindi anche delle attività lavorative. Da questo punto di vista, segniamo come positivo l'intervento del Ministro nella misura in cui ha inteso cominciare a definire un testo unitario che cerchi di racchiudere le varie discipline e darvi una parvenza di omogeneità o quantomeno di corpo legislativo uniforme.

Mi concentrerò in questo mio intervento sulle disposizioni relative alla Sicilia, perché nelle pieghe di questo testo, laddove magari era anche inusuale pensare di trovarle, ci sono due disposizioni in verità di particolare interesse sulle quali penso che si debba condividere una riflessione con l'Assemblea. Una è quella relativa all'articolo 22, sulle isole minori: delle misure in qualche modo di favore o quantomeno di apprezzamento delle attività dei docenti e

del personale sanitario che sono impiegati nelle isole minori. Da un lato accolgo con favore questa disposizione perché io stessa, già dalla prima legge di bilancio in cui ho potuto presentare degli emendamenti, presentai due emendamenti proprio con lo stesso obiettivo, cioè per far scattare una logica incentivante al lavoro presso le isole minori sia per il personale docente, sia per il personale sanitario, prevedendo il riconoscimento di un maggiore punteggio e quindi la valorizzazione del tempo trascorso sulle isole minori anche ai fini della formazione del punteggio individuale sia del personale docente, sia di quello sanitario, e ai fini delle procedure di mobilità o comunque dello scorrimento nella graduatoria.

Accolgo quindi con piacere e con apprezzamento che queste disposizioni abbiano trovato ingresso nel testo di legge, anche se onestamente va anche detto che hanno un valore programmatico, non una portata attuativa, perché si limitano a prevedere che poi i Ministeri competenti inseriscano, prevedano, istituiscano degli incentivi o dei punteggi ulteriori sia per il personale docente che per quello sanitario. Di fatto, la norma viene anche accolta con un parere favorevole per quanto riguarda l'Ufficio del bilancio, proprio perché non comporta una variazione di spesa e non la comporta per il semplice fatto che è una norma ancora di contenuto programmatico, laddove invece sui miei emendamenti all'epoca il MEF espresse parere negativo proprio perché avrebbero comportato una spesa. Apprezziamo, quindi, che ci siano un pensiero e una valorizzazione, ma al contempo chiediamo che al pensiero segua l'azione, altrimenti finiamo sempre per fare solo promesse, ma poi gli italiani si aspettano che queste promesse vengano mantenute, sia perché lavorare sulle isole minori è difficile, sia perché se non invertiamo la tendenza a non accettare l'incarico su un'isola minore, a non accettare il lavoro in un servizio sanitario su un'isola minore, le isole minori finiranno per restare prive dei servizi essenziali, né si potrà obbligare il personale a prestarvi servizio.

Quindi, se c'è davvero uno strumento, è questo: mi fa piacere che sia stato colto, ma allo strumento va data anche una portata concreta.

Il secondo articolo che proprio si pone all'attenzione e si trova anch'esso alla fine del provvedimento è quello relativo al servizio di affidamento idrico per le isole minori della Regione Siciliana: qui ci sarebbe da parlare tantissimo; bisognerebbe fare un'articolata premessa che poi sembrerebbe forse quasi una digressione, ma dovete sapere che sulle isole minori della Sicilia l'acqua viene condotta e portata dalla Marina militare tramite navi cisterna, che garantiscono il rifornimento portando l'acqua che poi viene immessa nelle condutture idriche e da là distribuita. Ebbene, fino ad oggi questo servizio - che appunto gestiva direttamente la Marina militare - veniva fatto tramite procedure di negoziazione senza avviso pubblico, senza gara, senza bando, per un costo esagerato, un appalto di circa 20 milioni di euro a una società nata dalla fusione di due precedenti società, che sono le uniche private che hanno navi cisterna autorizzate al trasporto e alla fornitura idrica per fini potabili. Ebbene, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nel 2021 è intervenuta e ha contestato al Ministero questa tipologia di affidamento del servizio, rilevando che contrasta con la normativa in tema di appalti, per via dell'assenza di un bando di gara e dell'affidamento diretto. C'è da dire anche che questa tipologia di affidamento non è soltanto opaca nella gestione, ma

anche particolarmente onerosa, se pensate infatti che un centimetro cubo di acqua nel resto d'Italia costa 50 centesimi, ma nelle isole arriva a costare oltre 11 euro.

Oltre a questo, si deve aggiungere un dato importantissimo, relativo al fabbisogno idrico: quello delle isole infatti non è uguale tutto l'anno; nei mesi invernali, ovviamente, è molto ridotto, comunque parametrato alla popolazione effettivamente residente, mentre nella stagione estiva il consumo aumenta di dieci volte per la presenza dei turisti, con la conseguenza che poi, alla fine, i residenti subiscono, oltre alle varie difficoltà e criticità del vivere in un'isola minore della Sicilia, anche la carenza dell'approvvigionamento idrico, perché i Comuni delle isole minori, quando poi finisce quell'acqua che faticosamente riescono a gestire anche da soli tramite impianti di dissalazione, sono costretti a rivolgersi alle navi cisterna e devono attendere che esse arrivino, ma non sempre possono arrivare subito: talvolta passano giorni e le navi cisterna non arrivano.

Allora, se questo che vi ho detto brevemente e molto schematicamente è il quadro - ma ci sarebbe da approfondire ancor di più - alla luce della criticità rilevata anche dall'ANAC, ossia che fare procedure di negoziazione per l'affidamento diretto viola i principi sia del nostro codice degli appalti sia della regolamentazione europea, trovo che la soluzione adottata dal Governo sia quantomeno semplicistica, perché in questo articolo 23 si limita a dire che il servizio di approvvigionamento idrico viene esternalizzato. La Marina militare mantiene sempre il ruolo di ente esecutore e si occupa degli aspetti tecnici, ma il servizio viene esternalizzato. Come? Non lo sappiamo: l'articolo è molto scarno, non prevede una normativa specifica, non interagisce con le altre misure che erano state previste per le isole minori, cioè le risorse del PNRR, per consentire loro di dotarsi anche di impianti di dissalazione, quindi per raggiungere quello che dev'essere sempre l'obiettivo, ossia l'autosufficienza. Qua ci limitiamo a dire soltanto che esternalizziamo il servizio, cioè che il Ministero può esternalizzarlo e le isole avranno a che fare con operatori privati. Manterranno intatto il costo della bolletta idrica? Non lo sappiamo. C'è una clausola di salvaguardia per i dipendenti delle società che sulle isole minori si occupano di gestire l'approvvigionamento idrico? Non è prevista.

Ci sono vuoti che mi auguro la Regione Siciliana vorrà colmare e sistemare nell'ottica di evitare che esternalizzare il servizio significhi semplicemente consegnarci ai privati, in barba a ogni tutela per un servizio che gli italiani hanno scelto tramite referendum che resti sempre pubblico. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo Edoardo Pantano di Assoro, in provincia di Enna, nonché i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo Gambettola di Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1624 (ore 17,54)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, innanzitutto mi corre l'obbligo, a inizio del mio intervento, di ringraziare la collega Petrucci per aver aperto a emendamenti e a suggestioni delle opposizioni. La cosa non mi sorprende, perché lei lo fa sempre. È un ringraziamento che non faccio fatica a fare per due ordini di motivi: riconosco la competenza della collega, in quanto mi vanto di essere una sua amica, e perché lo ha sempre fatto, anche quando non era lei la prima firmataria, ma, in un caso, quando lo sono stata io. Quindi, riconosco a lei una sincera professionalità e la ringrazio.

Come elemento positivo devo riconoscere che si tratta di un provvedimento che cerca di parlare di una risorsa importante per il nostro Paese, come il mare, a 360 gradi, cercando di scandagliare - che mi sembra il termine giusto - tutti gli elementi che possono portare a un'economia del mare.

Si va dalla parte dei portuali, del porto, della creazione lavorativa, che per molte aree del nostro Paese è un elemento importante di lavoro e di integrazione, fino alla parte più naturalistica, di tutto ciò che riguarda, per esempio, le attività subacquee. Tali attività, anche se non per la prima volta, vedono un ripensamento di normative, dovuto, come sempre, a un cambiamento di stili. Probabilmente un tempo erano molto meno le persone che lo facevano, mentre oggi sempre più persone si avvicinano a un'attività che, se non ben regolata, può essere anche molto rischiosa. Quindi, è giusto aver previsto una valutazione anche di questo settore.

La parte che trovo mancante o comunque meno approfondita è quella che riguarda tutto ciò che l'Unione europea continua a chiedere al Paese Italia, cioè tutta la parte della depurazione delle acque. La collega sa benissimo perché se ne occupa da tecnica, che questo è un tema molto delicato, che il nostro Paese continua a non affrontare in maniera sistemica, lasciando spesso le Regioni a provvedervi.

Avete appena sentito la descrizione della mia collega Musolino, sempre puntuale e precisa, di quello che avviene in un territorio importante del nostro Paese, la Sicilia, che ha le isole minori, come la collega Petrucci le ha nella sua Toscana. Queste isole comportano una difficoltà nell'approvvigionamento idrico.

Quindi, ancor di più oggi questo tema non dovrebbe essere stato rimandato ad un altro momento per lo svolgimento, ma doveva essere introdotto in questo provvedimento: perché è un tema che prevede per l'Italia un esborso di risorse importanti (la multa europea, infatti, è un'infrazione che comporta un pagamento ingente di denaro pubblico) e perché il nostro Paese fa del turismo un elemento di qualità.

Se le acque non sono più che perfette, noi perdiamo due volte in termini di PIL: perdiamo il PIL del turismo e perdiamo le risorse per l'infrazione europea.

Solitamente non amo citare gli altri Paesi come se fossero tutti bravi e belli e noi sempre gli ultimi della classe, ma quando andai a Barcellona quello

che mi colpì fu che a Barceloneta si può fare il bagno. Sfido chiunque ad andare in una grande città portuale italiana ed essere così sicuri di fare il bagno, con altrettanta nonchalance; non avviene a Genova, non a Trieste, non a Civitavecchia, non in alcune tratte vicino ai grandi porti. Quella cultura, invece, ha determinato in quei posti un vero sistema di tutela e cura del proprio mare, ha determinato negli anni che intere fasce di territorio fossero recuperate a un'urbanizzazione selvaggia e imponente quale un grande porto determina, e trasformato quei luoghi in siti che non soltanto la gente del luogo frequenta, ma anche utilizzati dai turisti che si recano a Barcellona per trascorrere le proprie vacanze.

In questo provvedimento manca oggettivamente un pezzo del ragionamento. Mi auguro che ci sia la forza, in sede di seconda lettura alla Camera, di calmare il vuoto di questi buchi normativi. È ovvio che il lavoro fatto è importante e dà delle risposte a un comparto in particolare, quello marittimo, che chiedeva degli aggiustamenti dopo alcune norme approvate nelle scorse legislature che lo mettevano un po' in difficoltà. Capiamo il lavoro che è stato fatto, ma avremmo preferito che fosse stato accolto qualche nostro emendamento, lo dico così, en passant; ma capisco che ormai c'è questa coppia di fatto tra la Petrucci e il collega Basso, per cui sono stati accolti tutti gli emendamenti del PD (*Commenti*). Ce ne faremo una ragione con un'opposizione dura e cattiva, così la collega si pentirà della scelta compiuta.

Ringrazio veramente per l'interlocuzione che è stata fatta con alcuni mondi che possono ritenersi soddisfatti. È ovvio che avremmo voluto un completamento del quadro normativo, che non è più rinviabile e che ho cercato sinteticamente di individuare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, il mare è un territorio che non si conquista. È una via che si utilizza, una via sui generis che offre la più ampia percorribilità, che non presenta vincoli di mobilità ai veicoli che la frequentano, se non entro ambiti e limiti molto vasti; che non è vulnerabile nella sua essenza fisica, come può essere una strada o una ferrovia.

L'ambiente marino, proprio per la sua centralità nel quadro delle relazioni internazionali, è anche terreno d'elezione per l'analisi della struttura di questi rapporti. Da anni gli operatori italiani attendono una modernizzazione dei procedimenti, un alleggerimento della burocrazia, un salto digitale che renda competitivo il sistema Paese anche in mare. Il mare è sempre più al centro di questa riscrittura normativa, che oggi ambisce a unificare, modernizzare e regolamentare un universo complesso, dal diving al diporto, la cantieristica, la pesca, la tutela ambientale e archeologica, quindi la disciplina delle attività subacquee.

È così che con il disegno di legge n. 1624, che abbiamo battezzato «Valorizzazione della risorsa mare», il Parlamento tenta finalmente di costruire un quadro generale e organico, capace di colmare frammentazioni e vuoti legislativi, che da anni pesano sugli operatori del settore.

Circa i contenuti del presente testo, siamo particolarmente orgogliosi della volontà di istituire una zona contigua, ove finalmente l'Italia potrà esercitare i diritti di cui alle norme internazionali vigenti, inclusi i controlli necessari per prevenire le violazioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani; punire violazioni delle predette disposizioni commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale; assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo, con le modalità e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.

L'istituto della zona contigua trova la sua origine nella pratica di certi Stati indirizzata a garantire una difesa avanzata dei loro interessi nei confronti della minaccia portata da navi straniere stazionanti nella zona, le quali attendono di compiere atti illeciti in quella particolare fascia di mare adiacente le acque territoriali. Si tratta, in definitiva, di una zona supplementare, che non appartiene al mare territoriale o ad acque interne o ad arcipelaghi. È nel 1958, a Ginevra, in seno alla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che essa riceve la sua particolare disciplina giuridica internazionale. Successivamente, con la legge n. 359 del 1974, si estese l'ampiezza del mare territoriale da 6 a 12 miglia, assorbendo così un'intera fascia di 6 miglia che hanno inglobato la preesistente zona contigua. Ciò ha determinato, inevitabilmente, l'assorbimento dei poteri esercitati dallo Stato nella predetta zona. Attualmente, quindi, non esiste una zona contigua italiana, in quanto l'anzidetta legge del 14 agosto 1974 ne ha, di fatto, soppresso l'esistenza.

Si disciplina, nel testo che ci accingiamo a esaminare, l'attività di immersione subacquea; si individuano zone di interesse turistico subacqueo, demandate a un decreto del Ministero del turismo, di concerto con gli altri Ministeri interessati, in base a criteri di sicurezza, rilevanza paesaggistica e faunistica, rilevanza archeologica e culturale.

È un cambio di passo in un atteggiamento politico che, sino ad oggi, ha visto trascurare questa importante risorsa e questo asset strategico per il Paese.

Dispiace che non sia stato esaminato in Commissione un emendamento proposto dalla Lega, che chiedeva di esaminare nella sede parlamentare ogni ipotesi di presunte cessioni o permuta di aree territoriali del mare, che nel passato (ad esempio, nel 2015) hanno visto un discusso accordo, il cosiddetto *affaire Caen*, concernente problematiche legate alla individuazione di zone economiche, adiacenti alle acque territoriali, nelle quali si sarebbe ceduta una parte di sovranità marittima a un Paese confinante, senza che alcuno, all'interno della nostra Istituzione parlamentare, avesse potuto esaminare, contraddire, censurare questo tipo di accordi. Ricordo anche il caso del peschereccio «Mina», un'imbarcazione battente bandiera italiana, rimasta coinvolta in questa diatriba per un'approssimativa gestione della vicenda da parte dell'allora Governo di centrosinistra. Devo dire che questo atteggiamento si è in qualche modo già manifestato nel passato.

Come Lega, ci preme ricordare una battaglia che abbiamo condotto per anni contro lo sfruttamento esclusivamente fiscale della risorsa mare da parte di alcuni Governi, di cui non ricordiamo certo con rimpianto l'operato.

L'erario, infatti, si era limitato per alcuni decenni a intravedere solo le opportunità di prelievo fiscale derivante dalla modulazione in senso stringente di imposte e tasse sugli appassionati di navigazione. Si chiama tassa di stazionamento, quella che fu voluta dal Governo Monti nel 2011, nel cosiddetto decreto «salva Italia», che ha causato la fuga di migliaia di barche all'estero e una grave crisi del settore nautico italiano; una misura che era volta a tassare il lusso, che ha provocato anzitutto un gettito fiscale irrisorio, a fronte di una perdita stimata di circa 900 milioni di euro di fatturato di tutto il settore.

Questo accadeva mentre altri Paesi comunitari come Malta costruivano il proprio successo in modo più sofisticato, sfruttando l'ombrello comunitario. Negli anni Ottanta il registro maltese era poco più di un trucco da visagisti, ma con l'ingresso nell'Unione europea nel 2004 diviene la prima bandiera d'Europa e la terza nel mondo. La forza di Malta è stata duplice: da un lato, offrire condizioni fiscali favorevoli grazie a un sistema di refund che abbassava drasticamente l'imposizione reale; dall'altro, vantare la piena conformità di queste norme al sistema comunitario, il che rendeva accessibile agli occhi di Bruxelles e delle istituzioni finanziarie internazionali questa sofisticata, ma intelligente soluzione.

Quindi, mentre il decreto-legge n. 201 del 2011 generava una paura di accertamenti fiscali derivanti dall'alto costo della tassa, che spingeva moltissimi armatori a spostare barche in porti esteri (in particolare in Croazia, Montenegro, Slovenia e Francia), causando la disoccupazione nel settore nautico italiano, c'era chi, come la Lega, coraggiosamente già allora difendeva dei punti di interesse e di forza che il nostro Paese già all'epoca avrebbe potuto garantire.

Oggi, grazie a questa maggioranza e a un Governo sostenuto dal centrodestra, si porta a termine un provvedimento che ancora oggi, purtroppo, va a inserirsi in un sistema come quello che citavo prima, il flagging out; continua non verso bandiere esotiche, ma verso altre bandiere europee lo spopolamento delle unità navali dall'Italia. Stavolta è non una fuga fiscale, ma una migrazione amministrativa. Infatti, in molti Stati dell'Unione la gestione documentale è completamente digitale, snella e tracciabile. In Italia la lentezza di alcuni processi e l'assenza di una piena dematerializzazione hanno reso il registro meno attrattivo.

È un tema che finalmente oggi questo disegno di legge intercetta, seppure in parte, ma con la volontà precisa di eliminare il discrimine tra un sistema in competizione globale e uno che resta imbrigliato alla burocrazia. Grazie all'approvazione di un emendamento presentato dalla Lega e dagli altri Gruppi di maggioranza all'articolo 18 sono state introdotte misure specifiche per rendere pienamente operativa la digitalizzazione dei registri di bordo, in coerenza con gli standard internazionali, favorendo la semplificazione amministrativa, la tracciabilità delle informazioni e l'efficacia delle attività di controllo.

Concludo, signor Presidente, anticipando che il nostro partito ha supportato molto efficacemente il lavoro in Commissione. Lascio alla collega che interverrà in sede di dichiarazioni di voto esprimere la nostra adesione, che anticipo, a questo provvedimento. Grazie alla Lega e a tutta la maggioranza, portiamo al sistema Italia delle norme finalmente in grado di garantire

la competitività, la concorrenza e l'efficacia dello sfruttamento di grandi risorse quali quelle che in Italia sono date dal mare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Irto. Ne ha facoltà.

IRTO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, dovrei intervenire nella discussione generale sul disegno di legge recante misure per la valorizzazione della risorsa mare, però, avendo letto proprio ora di due fatti importanti - le dimissioni del sottosegretario Delmastro e della Capo di Gabinetto del ministro Nordio - penso che quest'Assemblea non possa non parlarne perché sono gravi ...

PRESIDENTE. Rimanga nel merito del provvedimento, senatore Irto, poi si faranno eventualmente interventi alla fine della seduta, ma non adesso.

IRTO *(PD-IDP)*. Grazie Presidente, ma siccome il Ministero della giustizia è stato “decapitato”, forse sarebbe utile che il ministro Nordio venisse anche in quest'Aula a dire qualcosa rispetto sulle dimissioni del Sottosegretario e della Capo di Gabinetto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Torniamo al provvedimento, grazie.

IRTO *(PD-IDP)*. Torniamo alla valorizzazione della risorsa mare per non far sembrare che quest'Aula è in mezzo al mare mentre avviene quello a cui ho fatto riferimento.

Questo provvedimento, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato esaminato dalla Commissione 8ª attraverso un ciclo di audizioni e un articolato lavoro emendativo. Noi affrontiamo questo esame con un evidente senso di responsabilità; abbiamo proposto molti emendamenti, tanti sono stati accolti, molti approvati.

Il mare è una risorsa strategica sia per gli aspetti economici che per la collocazione stessa del Paese nel Mediterraneo, per il sistema dei porti e della logistica, per le rotte commerciali, per la sicurezza, per la qualità dell'ambiente, per la tenuta delle comunità costiere, per il lavoro e per la ricerca. In un contesto internazionale interessato da tensioni geopolitiche e da trasformazioni profonde delle catene di approvvigionamento, il mare torna ad assumere un valore centrale; per un Paese come il nostro, collocato nel cuore del Mediterraneo, questa centralità è una condizione strutturale.

In questo contesto, il disegno di legge compie un tentativo utile, ossia costruire una cornice unitaria delle politiche del mare con interventi in ambiti diversi: dalla governance alla navigazione, dal turismo subacqueo alla cantieristica, dalle isole minori alla portualità, fino ai profili ambientali e della ricerca. Un primo elemento riguarda il rafforzamento del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM). Il provvedimento interviene sulla sua composizione e sulle sue funzioni, consolida il ruolo di coordinamento e di indirizzo strategico connesso al Piano del mare e prevede forme di raccordo sugli atti amministrativi di rilievo. Si tratta di una scelta significativa perché, in mancanza di coordinamento tra le amministrazioni, le politiche del mare

rischiano di rimanere frammentate e poco efficaci. La qualità di questo coordinamento sarà allora determinante per dare concretezza agli obiettivi indicati.

Un secondo aspetto riguarda la disciplina della cosiddetta zona contigua. Il disegno di legge si muove nel solco del diritto internazionale del mare e prova a rendere più coerente l'ordinamento interno rispetto a uno spazio che, pur se distinto dal mare territoriale, assume rilievo per funzioni di controllo e di tutela. L'intervento risponde a una lacuna già evidenziata in sede tecnica e rilevata in molte audizioni, e contribuisce a definire lo spazio dell'azione dello Stato.

Vi è poi il capitolo dedicato al turismo subacqueo a scopo ricreativo. Il provvedimento definisce ambito di applicazione e principi generali per l'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo. A questo proposito il provvedimento distingue tra le attività ricreative e altre tipologie; oltretutto introduce un quadro di riferimento che riguarda la sicurezza, la professionalità e la qualità dell'offerta. Anche in questo caso, il valore sta nell'aver dato una base normativa più chiara a un settore che si era sviluppato senza un assetto uniforme.

Un altro profilo riguarda la filiera della nautica e della cantieristica. Il disegno di legge consente alle Regioni di attivare misure di sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo del comparto nel rispetto della normativa vigente sugli incentivi. È un punto da attenzionare, perché la cantieristica rappresenta un segmento rilevante sotto il profilo industriale e occupazionale, con ricadute dirette sui territori.

Vi è poi una parte rivolta alle isole minori. Le disposizioni previste in materia di scuola e personale sanitario e sociosanitario introducono criteri che tengono conto delle condizioni di servizio in territori caratterizzati da oggettive difficoltà. Si tratta di interventi mirati in quanto affrontano il tema della continuità dei servizi in contesti territoriali in difficoltà. Nello stesso ambito si colloca la norma relativa al servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia, che interviene su un aspetto concreto della vita quotidiana e della sostenibilità dei territori insulari. Chiaramente questo è un inizio e si devono ancora fare diversi passi in avanti su questo aspetto.

Per quanto riguarda la portualità, il provvedimento introduce disposizioni che incidono anche sul regime autorizzatorio paesaggistico, che costituisce un valore primario nel nostro ordinamento, anche di rilievo costituzionale, e che è un elemento che qualifica la nostra identità.

Un ulteriore aspetto riguarda il rapporto tra mare, energia e ricerca. In piena transizione energetica e davanti alla crescente attenzione per gli impatti ambientali, il ruolo della conoscenza assume un posto fondamentale.

Vi è poi il capitolo relativo al settore della pesca. Il disegno di legge prevede misure di sostegno, tra cui uno sgravio contributivo per specifiche assunzioni e il rinvio a successivi atti per la definizione delle modalità di integrazione salariale. Si tratta di strumenti che si inseriscono in un contesto di trasformazioni profonde, anche relative alla sostenibilità delle attività e alle condizioni occupazionali. C'è pertanto bisogno di politiche di accompagnamento adeguate.

Vi è infine la riforma della composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette, introducendo un ampliamento delle competenze presenti, con il coinvolgimento di soggetti istituzionali, scientifici e rappresentativi delle attività produttive. È un intervento che prova a rendere più articolata la governance di questi ambiti, nei quali la tutela ambientale si confronta quotidianamente con esigenze economiche e sociali.

Signor Presidente, il giudizio del Partito Democratico sul provvedimento è quindi un giudizio positivo, ma ovviamente prudente, perché un provvedimento di questa natura sarà misurato nella sua attuazione. Il punto essenziale riguarderà la capacità di tradurre le previsioni normative in risultati concreti. Ci vogliono tempi certi per i decreti attuativi ed è inoltre indispensabile un coordinamento effettivo tra le amministrazioni coinvolte; naturalmente bisogna verificare in maniera puntuale gli effetti delle misure adottate. Senza questi elementi, anche un provvedimento ordinato rischia di perdere efficacia.

Vi è poi una questione che riguarda l'equilibrio territoriale. Per la struttura stessa del Paese, le politiche del mare coinvolgono in modo diretto il Mezzogiorno: porti, infrastrutture, filiere produttive, turismo costiero e attività legate alla pesca sono ambiti nei quali il Sud può svolgere un ruolo rilevante. Perciò ci vuole coerenza nelle scelte pubbliche e capacità di valorizzare le potenzialità esistenti, con una strategia nazionale precisa e costante. Valorizzare la risorsa mare obbliga a tenere conto di varie dimensioni: dello sviluppo economico, della tutela ambientale, della qualità del lavoro, dell'equilibrio territoriale e del ruolo della ricerca. Dobbiamo riconoscere che il mare è uno spazio strategico che necessita di politiche pubbliche integrate e di continuità nelle decisioni.

Ribadiamo quindi l'esigenza di un'attuazione rigorosa e di un monitoraggio costante degli interventi. Il mare non è solo questo provvedimento, è una grande questione nazionale. Proprio per questo, oggi più che mai, sono richieste serietà istituzionale e capacità di visione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosa. Ne ha facoltà.

ROSA *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il provvedimento sulla valorizzazione della risorsa mare, che ci apprestiamo ad approvare, rappresenta un tassello importante nella costruzione di una vera politica del mare per il nostro Paese. L'Italia è, per storia e per geografia, una Nazione profondamente marittima. Il Mediterraneo non è soltanto lo spazio che ci circonda, ma è la dimensione nella quale si sono sviluppate la nostra economia, la nostra cultura e una parte rilevante della nostra proiezione internazionale. *(Applausi)*.

In altre parole, è un elemento costitutivo della nostra identità nazionale, così come lo è la pesca, che per l'Italia non è solo un settore produttivo, ma rappresenta la nostra storia, fatta di comunità costiere che da generazioni vivono in rapporto diretto con il mare, di uomini e donne che ogni giorno affrontano un lavoro difficile, spesso rischioso, ma fondamentale per l'economia e per la cultura del nostro Paese. La pesca è lavoro, è tradizione, è presidio

del territorio, funzione che viene riconosciuta ufficialmente da questo provvedimento, consentendo la presenza di rappresentanti del settore pesca all'interno delle commissioni che si occupano delle aree marine protette. Il mare, infatti, non è soltanto una risorsa economica; è anche un ecosistema fragile che deve essere protetto. I pescatori sono tra i primi a sapere che, senza un mare sano, non può esistere un futuro per il loro lavoro. La pesca è anche una componente essenziale di quella che oggi definiamo economia del mare: un sistema complesso, che comprende più filiere produttive. Dietro una barca che rientra in porto non c'è soltanto il pescatore, ma un intero settore economico e sociale, fatto di famiglie, imprese, cooperative e lavoratori. (*Applausi*).

È un settore strategico e in forte crescita, con oltre 230.000 imprese coinvolte e oltre 1 milione di occupati. La blue economy in Italia genera un valore aggiunto diretto pari a 76,6 miliardi di euro e raggiunge i 216 miliardi di euro, pari all'11,3 per cento del PIL nazionale, se si considerano gli effetti sul resto dell'economia, che includono attività come cantieristica, portualità, logistica, turismo costiero, pesca e risorse energetiche.

Eppure - dobbiamo dirlo con franchezza - negli ultimi anni questo settore ha attraversato difficoltà profonde. I pescatori italiani si trovano ad affrontare una combinazione di fattori che rendono il loro lavoro sempre più complesso: l'aumento dei costi del carburante, l'incremento delle spese di gestione delle imbarcazioni, le restrizioni legate alla tutela delle risorse ittiche, la concorrenza internazionale e le incertezze legate ai cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova la sostenibilità economica di molte imprese della pesca. In questo contesto, uno dei temi più rilevanti riguarda la tutela del lavoro attraverso la predisposizione di strumenti che garantiscono un'adeguata protezione sociale.

Per questi motivi, il primo merito del provvedimento oggi in Aula è proprio quello di prevedere gli ammortizzatori sociali per il settore della pesca. Essi rappresentano una risposta necessaria per assicurare una tutela minima ai lavoratori quando l'attività si interrompe per cause indipendenti dalla loro volontà. Si tratta di riconoscere la specificità di un lavoro che dipende da fattori naturali, economici e regolatori spesso imprevedibili, e garantire un sistema di sostegno al reddito significa difendere la dignità del lavoro e impedire che momenti di difficoltà temporanea si trasformino in crisi irreversibile per la famiglia e le imprese.

È però altrettanto importante che questi strumenti siano costruiti in modo semplice, chiaro ed efficiente. Troppo spesso in passato i lavoratori della pesca hanno dovuto fare i conti con procedure burocratiche lente e complesse che hanno riguardato l'erogazione dei sostegni e aggravato situazioni già difficili. La sfida deve essere quella di costruire un sistema che garantisca interventi rapidi, certi e realmente accessibili.

A tutto questo si aggiunge una crescente complessità normativa. Il settore spesso è chiamato a confrontarsi con un sistema di regole articolato, che deriva in parte dalla normativa nazionale e in parte da quella europea. Di fondamentale importanza per raggiungere questo obiettivo è il consolidamento del coordinamento delle politiche pubbliche che riguardano il mare, attraverso il rafforzamento del ruolo del Comitato interministeriale per le politiche

del mare. Mettere in relazione le diverse amministrazioni dello Stato che operano su questo ambito significa superare la logica delle competenze separate e riconoscere che il mare è uno spazio nel quale si intrecciano infrastrutture, economia, ambiente, ricerca, sicurezza e relazioni internazionali.

Il provvedimento guarda poi con attenzione alle comunità che vivono sul mare e del mare. Penso in particolare alle isole minori, che rappresentano presidi territoriali fondamentali e che spesso affrontano difficoltà legate alla distanza geografica e alla disponibilità dei servizi essenziali. (*Applausi*). Le isole minori non sono periferie marginali, sono parti essenziali della presenza italiana nel Mediterraneo e contribuiscono alla tutela ambientale, alla cultura e all'identità del nostro Paese. Quindi, un punto di forza di questo provvedimento è la valorizzazione del servizio dei docenti nelle scuole delle isole e del lavoro degli operatori sanitari che operano in questi territori. Garantire servizi adeguati alle comunità insulari significa affermare il diritto delle persone a vivere nei propri territori senza essere penalizzate dalla distanza e dall'isolamento.

Il provvedimento oggi in discussione non considera poi il mare solo come risorsa naturale da proteggere o come spazio economico, ma anche come spazio geopolitico. L'istituzione della zona contigua recupera un diritto dello Stato italiano che è stato a lungo trascurato e rafforza la capacità del nostro Paese di esercitare funzioni di controllo e di tutela in uno spazio marittimo più ampio. Infatti la zona contigua sussiste solo se lo Stato la riconosce e finora l'Italia non l'aveva mai fatto. La zona contigua è uno spazio di mare adiacente al mare territoriale, che si estende per un limite massimo di 24 miglia marittime dalla linea di base della costa, quindi per 12 miglia marine oltre il limite delle acque territoriali. Tale riconoscimento non fornisce diritti sovrani allo Stato costiero, ma diritti di controllo sulle navi in transito tese a prevenire e reprimere infrazioni sulle leggi doganali, fiscali, sanitarie o di immigrazione. È un ulteriore tassello per rafforzare la sicurezza e la legalità nelle nostre acque. Sono interventi tecnici, ma hanno un significato politico preciso: rafforzare la presenza e la capacità di azione dello Stato nello spazio marittimo. (*Applausi*).

Non si tratta, però, soltanto di sicurezza. L'istituzione della zona contigua consente anche di rafforzare la tutela del patrimonio culturale subacqueo, un patrimonio straordinario che testimonia la lunga storia marittima del nostro Paese.

Accanto a questa dimensione culturale, il provvedimento affronta anche un altro tema importante, la valorizzazione delle attività economiche e turistiche legate al mare, e per la prima volta delinea una normativa dedicata al turismo subacqueo in Italia. Stabilire regole chiare per lo svolgimento di quest'attività, garantire la sicurezza degli utenti, assicurare la protezione degli ecosistemi marini e valorizzare le risorse marine del Paese attraverso la mappatura di itinerari subacquei significa favorire uno sviluppo equilibrato del comparto.

Questo provvedimento naturalmente non esaurisce tutte le questioni aperte, ma rappresenta un primo passo significativo nella costruzione di una visione più integrata delle politiche del mare, che riconosce il valore strategico dello spazio marittimo, che sostiene le comunità che vivono sulle coste

e sulle isole e che promuove uno sviluppo economico compatibile con la tutela dell'ambiente. Il mare non è soltanto un confine geografico: è una delle grandi risorse del nostro Paese e uno degli orizzonti sui quali costruire il futuro dell'Italia. Sta a noi come istituzioni - e con questo provvedimento lo dimostriamo - avere la capacità di governare questa risorsa con responsabilità, con visione e con uno sguardo lungo sulle generazioni che verranno. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.

PETRUCCI, *relatrice*. Signor Presidente, ringrazio tutti i parlamentari per le belle parole che hanno avuto non solo per il provvedimento, ma anche nei miei confronti: ringrazio l'amica senatrice Fregolent, perché abbiamo dibattuto su vari articoli e su varie proposte che questo provvedimento metteva all'attenzione di tutto il Parlamento.

Siamo riusciti a fare una sintesi: è vero che alcuni emendamenti sono stati approvati, mentre altri, che erano molto simili, sono stati inglobati da quelli presentati a prima firma da altri parlamentari. Abbiamo però cercato di mettere insieme tutte le proposte delle associazioni, delle varie categorie e di privati. È stato un bel lavoro, fatto insieme, per il quale ringrazio quindi la senatrice Fregolent e tutti i partiti per averlo portato avanti insieme e ancora il Governo e tutte le forze politiche. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, oggi salutiamo un uomo che è stato non solo un grande artista, ma anche una voce dell'anima collettiva di questo Paese: Gino Paoli non ha solo scritto canzoni; ha scritto pagine di vita e ha dato parole a sentimenti che spesso non sapevamo nominare. Per intere generazioni - e certamente per la mia - le sue canzoni sono state poesie civili e intime insieme, capaci di raccontare la solitudine, l'amore e il tempo che passa con la semplicità solo dei grandi artisti.

Paoli però è stato qualcosa in più: un uomo autentico, generoso; un ribelle gentile - se me lo permettete - che alla fine degli anni '50 ha cambiato la musica italiana, rompendo gli schemi e accompagnando gli italiani in una stagione in cui il nostro Paese era davvero al centro di un mondo che stava

ripartendo. Chi non ha immaginato, almeno una volta, a modo proprio, la storia di una canzone simbolo come «Il cielo in una stanza»? Chi non ha sentito il peso lieve e malinconico del tempo di «Sapore di sale»? Chi non ha avvertito almeno una volta quella vertigine di «Una lunga storia d'amore»?

Paoli ci ha insegnato, però, che la profondità non ha bisogno di rumore e che si può essere rivoluzionari anche con una voce bassa e quella libertà lui l'ha praticata sempre, anche fuori dal palcoscenico.

Signor Presidente, Gino Paoli è stato anche un parlamentare della Repubblica, eletto alla Camera dei deputati nel 1987 nelle liste del Partito Comunista Italiano da indipendente. Ha ricoperto il suo mandato dalla X legislatura fino al 1992, un'esperienza breve nel tempo, ma coerente con il suo modo di stare al mondo, senza mai piegarsi alle convenienze e senza mai rinunciare alla propria autonomia. E questa schiena dritta io l'ho incontrata personalmente. Per questo oggi, con molta emozione, ricordo la sua figura a nome del Partito Democratico. Era il 2013. Avevamo presentato in Parlamento, sulla base di un lavoro che avevamo iniziato nella legislatura precedente su impulso di Walter Veltroni, una proposta di legge che in quella legislatura diventò la web tax.

Era un tema allora pionieristico e controverso e Gino Paoli fu tra i pochi e coraggiosi artisti a prendere posizione a favore, senza ambiguità, già allora contro i giganti del web. E lo fece con un altro gigante del giornalismo italiano, Andrea Purgatori. Insieme, non si sottrassero mai nel prendere una posizione dura e netta. Ricordo ancora un lungo confronto, dibattiti intensi alla Siae del tempo, guidati proprio da loro.

Da quegli incontri uscimmo con una convinzione ancora più forte, quella di portare avanti una battaglia giusta, Gino Paoli c'era sempre, senza formalismi, senza retorica, con tanta sostanza. Quando quella proposta fu approvata e poi - come spesso accade nella storia parlamentare - frenata, contestata, ostacolata da chi aveva interessi diretti, lui continuò a mantenere una linea dura, perché non faceva calcoli, non aveva esitazioni. Sapeva sempre da che parte stare e fece quello che aveva sempre fatto nella sua vita: stare dalla parte che riteneva giusta. Dieci anni dopo, quelle posizioni sono state riconosciute come giuste. Oggi lo dicono tutti, all'epoca lo dicevano in pochi.

Con quella sua ironia sottile, quasi disincantata, ti faceva capire che aveva già visto tutto, capito tutto, eppure continuava a crederci. Nel ricordarlo oggi facciamo nostre anche le parole della segretaria Elly Schlein, che ha parlato di un vuoto profondo nella musica e nella cultura italiana. È anche vero che ci sono vuoti che non sono silenzio, ma sono eredità, come è il caso di Gino Paoli.

Paoli lascia un patrimonio che non si consuma. Le sue parole continueranno a vivere, a camminare con noi, a raccontarci mentre cambiamo, perché le grandi canzoni, - come quelle che ha scritto e interpretato Paoli - fanno questo: non restano ferme nel tempo, ma crescono dentro le persone.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 18,34)

(Segue BOCCIA). Allora, il modo giusto per salutarlo forse non è dire addio. Ricordiamo che, se non ci fosse stato Gino Paoli, non avremmo avuto

Lucio Dalla, Tenco, Ornella Vanoni e tanti altri. Quindi, il modo più giusto per salutarlo è riconoscere che, come nelle sue canzoni, ci saranno sempre una stanza, un'estate, una storia d'amore in cui la sua voce continuerà a parlarci. Con immersa gratitudine, grazie Gino. (*Applausi*).

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, vent'anni fa oggi veniva a mancare improvvisamente il professor Franco Ghezzi, docente di farmacologia dell'Università degli Studi di Torino. Era il docente con cui ho lavorato alla mia tesi di laurea, con cui ho fatto il percorso di dottorato di ricerca, con cui ho lavorato nei primi anni come tecnico della ricerca all'università.

Era una persona illuminata, che guardava al futuro, che parlava, già all'epoca, di medicina personalizzata e di cure ritagliate sulle caratteristiche individuali del paziente. Scientificamente, la sua prematura scomparsa è stata sicuramente una grave perdita per il mondo scientifico dell'Università di Torino. Ma non era solo questo: era un uomo giusto, un uomo che sapeva distinguere nelle cose quotidiane da che parte stare, che si schierava sempre dalla parte dei più fragili, per difenderli e per difendere i loro diritti.

Era l'uomo con cui parlavo di inquinamento ambientale, della pericolosità degli inceneritori, di quello che volevano costruire a pochi chilometri dalle nostre case. Era quello con cui al mattino leggevamo il blog di Grillo per vedere di che cosa ci avrebbe parlato quel giorno; era colui con cui manifestavo contro lo scempio del TAV in Val di Susa.

Per farvi capire che tipo di persona era, quando gli dissi che aspettavo la mia prima figlia, non si rammaricò dell'assenza dal lavoro, come avrebbero potuto fare altri, ma mi prese per mano e stilammo un elenco delle sostanze che potevano essere pericolose durante la mia gravidanza e che quindi non avrei più dovuto toccare; le raggruppò tutte in uno dei laboratori che facevano capo al suo gruppo, mise un avviso sulla porta e disse: così servirà anche ad altre tue colleghe nella tua stessa condizione. Poi disse: tu da oggi qui non entri più e lavorerai solo nelle altre stanze che abbiamo reso più sicure per te e per altre donne nella tua condizione.

Ecco chi era Franco Ghezzi. Quest'oggi voglio quindi ricordarlo con tutto l'affetto e l'ammirazione che ho per lui, perché in fondo è per quei primi passi compiuti con lui che forse oggi sono in questi banchi a cercare di portare onore anche alla sua memoria e stringo in un grande abbraccio affettuoso la moglie Valentina e la figlia Beatrice, alle quali va tutto il mio affetto. (*Applausi*).

PAITA (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*IV-C-RE*). Signora Presidente, stiamo leggendo dalle agenzie di stampa che in questo momento è in atto un terremoto politico nel Ministero

della giustizia. (*Applausi*). Si stanno dimettendo la capo di gabinetto Bartolozzi e il sottosegretario Delmastro e, quindi, c'è una decapitazione sostanziale di quel Ministero.

Noi diciamo “meglio tardi che mai”, perché sul caso Almasri, sul caso Cospito, sulla vicenda del Capodanno, noi abbiamo visto da parte di questa classe dirigente la più vergognosa delle scelte politiche in questi anni (*Applausi*). Quello che però non riusciamo a capire - peraltro la notizia che gira è che sia imminente anche la dimissione della ministro Santanchè - è come si possa decapitare un intero Governo per evitare le dimissioni della Presidente del Consiglio (*Applausi*), che avrebbe dovuto oggi se non altro pensarci, dopo avere ricevuto una sonora sconfitta da parte degli italiani. Soprattutto su un tema complesso come la separazione delle carriere, su cui ci sono - come abbiamo più volte detto - posizioni molto articolate da parte nostra - noi non abbiamo mai avuto contrarietà su questo - è evidente che il fatto di avere portato avanti quel Ministero quella riforma con quelle modalità ha determinato anche quell'esito referendario.

Allora, signora Presidente, le devo dire una cosa molto chiara che la prego di riportare nelle sedi deputate: non si può fare spallucce e far finta di nulla di fronte a quello che è accaduto oggi con le dimissioni dell'intero Ministero. (*Applausi*). La presidente del Consiglio Meloni deve immediatamente venire in Aula e riferire al Parlamento che cosa sta accadendo al Governo italiano. (*Applausi*). Non si scappa dalla responsabilità di fronte al Parlamento e non lo si fa quando si è azzerata un'intera classe dirigente per manifesta incompetenza, arroganza e inadeguatezza nei confronti del Paese. (*Applausi*).

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signora Presidente, le notizie che arrivano - le hanno già commentate la senatrice Paita e prima il senatore Irto - delle dimissioni della Bartolozzi e di Delmastro sicuramente impongono che il Governo, nella persona del ministro Nordio, ma soprattutto nella persona del Presidente del Consiglio, venga a riferire in Aula rispetto a questo terremoto, che con nostra massima soddisfazione sta sconvolgendo evidentemente gli equilibri all'interno della maggioranza di Governo.

Vede, Presidente, al di là di questi segnali, che per noi non possono che essere positivi, perché finalmente si comincia a restituire dignità alle istituzioni, che si devono ricoprire con disciplina e onore - che, finora, sicuramente non possiamo riconoscere in parte di Bartolozzi e di Delmastro - ne approfittiamo per ricordare alla maggioranza di Governo quanto segue. Visto che si sta cominciando a respirare un'aria di fresco pulito da ieri, forse le pulizie di primavera, che si sono avviate con le dimissioni di Delmastro e della Bartolozzi, potrebbero essere completate con le dimissioni della ministra Santanchè, che continua a restare aggrappata a una poltrona che di sicuro non occupa con disciplina e onore. (*Applausi*).

Ci uniamo quindi alla richiesta di poter udire, direttamente dalla voce del ministro Nordio e della presidente Meloni, la posizione del Governo e

soprattutto, rinnovassero l'invito alla ministra Santanchè a lasciare quella poltrona. *(Applausi)*.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, avrei voluto parlare per associarmi alle parole del presidente Boccia di cordoglio per la scomparsa di Gino Paoli, che è stato anche un deputato, certamente non della nostra parte politica, ma che noi rispettiamo. La sua musica e la sua arte restano nel cuore di tantissimi, ben al di là, evidentemente, della parte politica nella quale ha militato Gino Paoli.

Tuttavia, adesso arrivano gli ultimi due interventi. Ho sentito dire dalla presidente Paita che addirittura il Governo è azzerato. Non sapevo che il Governo fosse composto da un sottosegretario e da un capo di gabinetto, posizioni sicuramente importanti, ma che non sono certo tutto il Governo.

Il sottosegretario Delmastro è stato molto chiaro. Ha detto di non aver commesso alcun reato e che non ci sono altre ragioni per le dimissioni se non evitare che una situazione del tutto personale possa portare danno all'azione del Governo. Mi sembra una cosa che è stata ampiamente richiesta. Accanto alle parole delle due colleghe che sono intervenute, che almeno esprimevano soddisfazione, ho visto sulle agenzie di stampa commenti di persone che adesso si lamentano perché si è dimesso il sottosegretario Delmastro. Credo che siano decisioni che andrebbero rispettate, poi è uno è libero, naturalmente, di fare tutte le polemiche che si vogliono. Ricordo in passato casi in cui il comportamento è stato molto diverso, in situazioni - quelle sì - incresciose, come, per esempio, quando si è fatto un decreto per salvare da un procedimento penale il suocero. Ma di questo parleremo un'altra volta. *(Applausi)*.

Io credo che debba essere ringraziato il sottosegretario Delmastro per il lavoro che ha fatto e vada rispettata la sua decisione di dimettersi. Naturalmente lo stesso discorso vale per il capo di Gabinetto Bartolozzi. Per noi questo è quanto. Sicuramente il lavoro del Governo andrà avanti anche nel campo della giustizia. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo Mantova 3, di Mantova, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, oggi abbiamo commemorato il senatore Bossi ed è stata fatta una commemorazione per un poeta, un grande artista, nonché deputato, come Gino Paoli. Credo che sia doveroso per noi fare anche una commemorazione per l'ex ministro Cirino Pomicino, che credo debba essere riconosciuto come uno dei protagonisti della Prima Repubblica.

All'interno di una giornata così tumultuosa, credo che sia doveroso per tutti, anche per chi fa parte di famiglie politiche diverse, riconoscere che è venuto a mancare uno dei protagonisti della Prima Repubblica, un ex ministro. Il cordoglio va anche ai suoi familiari e alla sua comunità politica di appartenenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 25 marzo 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Valorizzazione della risorsa mare (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*) - Relatrice PETRUCCI Simona (*Relazione orale*) (1624)

La seduta è tolta (*ore 18,49*).

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Valorizzazione della risorsa mare (1624)****ARTICOLI DA 1 A 31-TER NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO 1****Capo I****COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE****Art. 1.***(Comitato interministeriale per le politiche del mare)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, le parole: « cadenza triennale » sono sostituite dalle seguenti: « cadenza quadriennale »;

b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: « sviluppo del sistema portuale » sono inserite le seguenti: « , ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o più Ministri. A tali fini, il concerto può essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro precedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto.

3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della

richiesta, può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare »;

d) al comma 4, dopo le parole: « della cultura » sono inserite le seguenti: « , dell'università e della ricerca »;

e) al comma 8, le parole: « cadenza triennale » sono sostituite dalle seguenti: « cadenza quadriennale »;

f) al comma 9, la parola: « annualmente » è sostituita dalle seguenti: « con cadenza biennale ».

Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri » e dopo le parole: « dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, »;

b) al secondo periodo, le parole: « da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Capo II

ZONA CONTIGUA E LINEE DI BASE

Art. 2.

(Istituzione della zona contigua)

1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione della zona contigua.

2. All'istituzione della zona contigua si provvede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

Art. 3.

(Estensione della zona contigua)

1. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
2. Se l'estensione della zona contigua può sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua è definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.

Art. 4.

(Esercizio dei diritti nella zona contigua)

1. Nella zona contigua l'Italia può esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di:
 - a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani;
 - b) punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale;
 - c) assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalità e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.
2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati.

Art. 5.

(Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua)

1. L'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Art. 6.

(Linee di base)

1. Al fine di tenere conto della mutata morfologia costiera, in attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, considerato il sistema

di riferimento ETRS89, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2012, recante l'adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale, le linee di base diritte e le linee di base di chiusura delle baie naturali e storiche, rilevanti per la misurazione dell'estensione del mare territoriale italiano, sono tracciate secondo quanto indicato dall'elenco delle coordinate geografiche dei punti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge. Qualora non siano tracciate le linee di base diritte, le linee di base si intendono normali, come rappresentate sulla cartografia ufficiale dello Stato in vigore.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, è abrogato.

3. Le carte nautiche indicanti le linee di base del mare territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate geografiche dei punti per i quali passano le dette linee, sono affisse a cura delle autorità marittime in tutti i porti e gli approdi della Repubblica.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Art. 7.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.

2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. La Repubblica tutela e valorizza l'attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e

fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.

5. Il presente capo mira a promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.

Art. 8.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) « attività subacquea a scopo ricreativo »: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;
- b) « brevetto subacqueo »: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;
- c) « istruttore subacqueo »: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
- d) « guida subacquea »: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
- e) « organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo »: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello

iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

f) « centro di immersione e di addestramento subacqueo »: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

g) « zona di interesse turistico subacqueo »: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.

Art. 9.

(Immersione subacquea)

1. Le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli *habitat* naturali e alle specie protette. È fatta salva la facoltà per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.

2. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività subacquea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, svolte con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.

4. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), e) e f), e all'articolo 12 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli

stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.

5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche *wireless*, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.

6. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Art. 10.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta in tutto il territorio nazionale:

- a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;
- c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;
- e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle

associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;

f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;

g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013.

3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà in conformità alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalità inerenti al sistema di certificazione delle attività di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo.

5. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

Art. 11.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)

1. L'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31

gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

b) partita IVA;

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;

f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;

g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro:

a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione;

b) l'orario d'inizio dell'immersione;

c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione.

4. Al termine dell'immersione il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota inoltre:

a) l'orario di fine dell'immersione;

b) la profondità massima raggiunta;

c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata.

5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi

e messe a disposizione delle autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea è di sei subacquei per ogni istruttore o guida.

7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore.

8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), nonché di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale:

- a*) le generalità del subacqueo;
- b*) il tipo di brevetto posseduto;
- c*) la data dell'immersione;
- d*) la località dell'immersione;
- e*) l'orario di inizio dell'immersione;
- f*) l'orario di fine dell'immersione;
- g*) il tipo di autorespiratore impiegato;
- h*) la miscela respiratoria utilizzata;
- i*) la profondità massima programmata;
- l*) la profondità massima raggiunta;
- m*) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo;
- n*) le generalità dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione;
- o*) la firma del soggetto di cui alla lettera *n*).

9. Ai natanti e alle unità di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unità e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonché al personale di bordo si applicano le disposizioni del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 10 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2022. Il personale incaricato della guida dell'unità impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di

un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione.

10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti.

11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 10, comma 4.

Art. 12.

(Organizzazioni senza scopo di lucro)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo registrato e statuto;
- b) codice fiscale;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;
- f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;
- g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 11.

Art. 13.

(Zone di interesse turistico subacqueo)

1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori,

sono individuate, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo, in base ai seguenti criteri:

a) « sicurezza »: presenza di condizioni ambientali favorevoli per le immersioni, tenendo conto di fattori come l'esistenza di correnti, la visibilità subacquea, la profondità delle acque e la disponibilità di infrastrutture di soccorso e di monitoraggio;

b) « rilevanza paesaggistica e faunistica »: presenza di *habitat* marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive, ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali, ivi incluse le acque marine delle isole minori;

c) « rilevanza archeologica »: presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo;

d) « rilevanza culturale »: presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso.

2. Al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove, ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private ove consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1.

3. Per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo.

4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo svolte in regime privatistico dai centri di immersione e di addestramento subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.

5. Il Ministro del turismo, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale nel campo dell'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorità politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può stipulare accordi di gemellaggio con altri

Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. L'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000.
2. L'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 è disposta la sospensione dell'attività fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
5. La violazione della disposizione di cui all'articolo 11, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni degli articoli 10 e 11, l'autorità competente è individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una più grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.

Capo IV

NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Art. 15.

(Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. Al fine di sviluppare la cantieristica da diporto, implementare il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza, al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto è concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2 »;

2) al comma 3, dopo le parole: « di un Paese terzo, » sono inserite le seguenti: « fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee, » e le parole: « una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso » sono sostituite dalle seguenti: « una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonché l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attività non commerciale »;

b) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unità, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicità

è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo »;

c) dopo l'articolo 26-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 26-*ter.* - (*Prevenzione dei danni ambientali*) - 1. Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneità alla navigabilità dell'unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unità presenta potenziali rischi per l'integrità dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale »;

d) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unità, sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo »;

e) all'articolo 31:

1) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter.* L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unità, abilita l'unità da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attività di cui al comma 1, lettere a) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2-*bis*. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo è aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma »;

2) al comma 5, dopo le parole: « che abbia un contratto di lavoro » sono inserite le seguenti: « o di collaborazione »;

f) nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 39-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 39-ter. - (*Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere*) - 1. I cittadini italiani, che risultano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero di precedente residenza, possono chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana, a seguito di trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

2. La domanda di rilascio senza esami della patente nautica italiana, corredata del titolo conseguito all'estero e del giudizio di idoneità di cui all'articolo 36 del regolamento di cui decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è presentata all'autorità marittima competente per circoscrizione territoriale in base alla località di residenza del richiedente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.

3. L'autorità marittima accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato, richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

4. La patente nautica italiana riporta i medesimi limiti di abilitazione alla navigazione da diporto adattati alla disciplina nazionale, le medesime limitazioni e prescrizioni mediche presenti sul titolo estero nonché le eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità di cui al comma 2, che, se più severe, prevalgono su quelle eventualmente presenti sul titolo estero.

5. Il titolo estero è restituito in ogni caso al richiedente »;

g) all'articolo 40:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unità, è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorità competente »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all'autorità competente dei dati del locatario o del conducente »;

h) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con l'unità da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta »;

i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

« Art. 42-bis. - (*Locazione con prescrizione di comandante*) - 1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione ».

l) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: « per un determinato periodo » sono inserite le seguenti: « di tempo o per un itinerario concordato »;

m) all'articolo 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana »;

n) all'articolo 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto »;

o) all'articolo 49-bis:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le unità di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta "noleggio occasionale" di dimensioni minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di altezza »;

2) al comma 3, dopo le parole: « in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto » sono inserite le seguenti: « o del contrassegno previsto al comma 1-bis »;

p) all'articolo 49-septies, comma 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale »;

q) all'articolo 49-octies:

1) al comma 1, dopo le parole: « conseguimento delle patenti nautiche » sono aggiunte le seguenti: « soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno »;

2) al comma 3, dopo le parole: « assenza dello scopo di lucro, » sono inserite le seguenti: « anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, »;

r) all'articolo 49-*nonies*, comma 10, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio »;

s) all'articolo 53-*quinquies*, comma 1, lettera e), le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, e all'articolo 55-*bis* »;

t) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3 »;

u) all'articolo 58, comma 1, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni » e dopo la parola: « prescritta » sono inserite le seguenti: « all'UCON ».

Art. 16.

(Archivio telematico centrale delle unità da diporto)

1. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-*bis*) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ».

Art. 17.

(Passaggi di proprietà di beni mobili registrati)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « che sono tenuti a rilasciarla » sono sostituite dalle seguenti: « nonché ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione ».

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le sessioni dell'esame di idoneità di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome:

a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;

b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.

3-bis. Le modalità e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalità di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

Art. 17-bis.

(Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima)

1. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. - 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe ».

Art. 17-ter.

(Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti)

1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, né determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di *habitat* marini sensibili o protetti, inclusi gli *habitat* di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di *Posidonia oceanica*.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati *habitat* marini sensibili o protetti:

a) gli *habitat* di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992;

b) gli *habitat* essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, di cui alla legge 25 gennaio 1979, n. 30, e del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 175;

c) gli *habitat* marini caratterizzati da elevata vulnerabilità fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.

Capo V

NAVIGAZIONE MARITTIMA E CANTIERISTICA

Art. 18.

(Modifiche al codice della navigazione)

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al primo comma, le parole: « o comunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo »;

b) all'articolo 120, primo comma, la lettera c. è sostituita dalla seguente:

« c. perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119 »;

c) dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:

« Art. 122-bis. - *(Modalità delle annotazioni)* - Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario competente provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi

la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge »;

d) dopo l'articolo 146 è inserito il seguente:

« Art. 146-bis. - (*Documenti per l'iscrizione*) - Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:

a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;

b) il certificato di stazza.

Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;

b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149;

c) il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139;

d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali.

Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c).

Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti.

L'iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140 »;

e) dopo l'articolo 152 è inserito il seguente:

« Art. 152-bis. - (*Iscrizione provvisoria*) - Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

a) copia del titolo di proprietà;

b) copia del passavanti provvisorio;

c) copia del certificato di stazza;

d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.

La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione »;

f) all'articolo 156:

1) al comma 5, primo periodo, le parole: « bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale »;

2) al comma 6, dopo le parole: « previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 » sono aggiunte le seguenti: « entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 »;

3) al comma 8, dopo le parole: « qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato » sono inserite le seguenti: « non appartenente all'Unione europea »;

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione è data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto »;

g) all'articolo 169, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto »;

h) dopo l'articolo 169 sono inseriti i seguenti:

« Art. 169-bis. - (*Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo*) - Fermi restando gli *standard* definiti in ambito internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:

a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice;

b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del presente codice;

c) il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;

d) il registro degli infortuni, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

e) il giornale radiotelegrafico, di cui all'articolo 175 del presente codice;

f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del presente codice;

g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78), di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;

i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del 10 ottobre 2008;

l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004;

m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;

n) i registri relativi all'uso di *scrubber* previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;

o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell'IMO con carattere cogente.

Art. 169-ter. - (*Requisiti e specifiche*) - Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuna delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis del presente codice e della formazione, dell'aggiornamento,

della trasmissione, della copia, della duplicazione, della riproduzione, dell'estrazione e della validazione temporale degli stessi, nonché dei *software* e degli *hardware* per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorità competenti, sono approvati con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 169-*quater*. - (*Norme fiscali*) - Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo, di cui all'articolo 169-*bis*, in formato digitale, si provvede secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014.

Art. 169-*quinquies*. - (*Strumenti di pagamento*) - Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

i) all'articolo 174, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico »;

l) all'articolo 175, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - *Global Maritime Distress and Safety System*), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese »;

m) all'articolo 177 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo può essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana.

Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi.

Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorso cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave »;

n) all'articolo 179, ai commi terzo, quarto e quinto, dopo le parole: « il comandante della nave » sono inserite le seguenti: « o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante » e, al sesto comma, dopo le parole: « Il comandante di una nave diretta in un porto estero, » sono inserite le seguenti: « o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante »;

o) all'articolo 569, secondo comma:

1) alla lettera d), dopo la parola: « l'importo » sono inserite le seguenti: « e la valuta »;

2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo »;

p) nella parte prima, libro terzo, titolo VI, capo II, dopo l'articolo 577 è aggiunto il seguente:

« Art. 577-bis. - (*Consolidamento dell'ipoteca*) - In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia ».

2. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale operante nella navigazione interna con quelli del personale operante nella navigazione marittima, all'articolo 4, primo comma, numero 1), della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per quanto riguarda la vista, tale requisito è esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114 ».

Art. 19.

(Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)

1. Gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati.

2. I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione:

- a) l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 122-*bis* del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), della presente legge;
- b) l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 146-*bis* del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge;
- c) gli articoli 363 e 365 del regolamento devono intendersi riferiti rispettivamente ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 177 del codice della navigazione, introdotti dall'articolo 18, comma 1, lettera m), della presente legge.

Art. 20.

(Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo)

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107:

1) al comma 1, le parole: « conforme al modello riportato nell'allegato 13-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

2) al comma 2, le parole: « all'allegato n. 13-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »;

b) all'articolo 176:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo del 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992 »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ».

2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del *made in*

Italy, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera *d*), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

2) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'articolo 8. Per le sospensioni o le revoche di cui all'articolo 11 è competente il medesimo Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'articolo 10. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione »;

c) all'articolo 8, comma 3, le parole: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ciascuno »;

d) all'articolo 10, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo »;

e) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ciascuno »;

2) al comma 3, le parole: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ciascuno »;

3) al comma 4, le parole: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto

con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ciascuno per i profili di competenza »;

f) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

Art. 21.

(Sostegno alla cantieristica regionale)

1. Le regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri e contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.

Capo VI

MISURE IN MATERIA SCOLASTICA, SANITARIA, CULTURALE, DI RICERCA, DI PESCA E DI AMBIENTE

Art. 22.

(Isole minori)

1. Nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rimane salva la possibilità per le regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per la prote-

zione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei territori indicati nell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 23.

(Servizio di rifornimento idrico)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel libro primo, titolo III, capo II, sezione I, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis. - *(Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia)*
- 1. Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia è svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1967, n. 378 »;

b) all'articolo 111, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettività e, in ordine al servizio reso con le modalità di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

Art. 24.

(Autorizzazione paesaggistica in ambito portuale)

1. All'articolo 143, comma 4, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: « gravemente compromesse o degradate » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ».

Art. 25.

(Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse)

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « e del turismo, » sono inserite le seguenti: « sentito il Ministro dell'università e della ricerca, »;

b) dopo le parole: « sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali » sono aggiunte le seguenti: « , tenendo conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell'università e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale ».

Art. 26.

(Attività di ricerca e supporto tecnico scientifico degli enti pubblici di ricerca)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.

2. Gli enti pubblici di ricerca nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio che svolgono, tra i compiti prioritari e le funzioni statutarie, attività di ricerca, o hanno specifiche competenze nelle materie di cui alla presente legge, possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dalla presente legge. Gli enti di cui al primo periodo possono fornire, sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mediante le proprie infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.

Art. 27.

(Regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l'applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle unità da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtù del pertinente regime assicurativo. Il beneficio di cui al presente comma è concesso se lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione

che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorità marittima e che, nel medesimo periodo, l'imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilità previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 28.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 29.

(Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in materia di pesca)

1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 254-bis, secondo comma, numero 2, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 257, secondo comma, il numero 2 è sostituito dal seguente:

« 2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa ».

Art. 30.

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

1. All'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS); da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

2. Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della FIPSAS di cui al comma 1, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 30-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti

per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 27 e 30, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31-bis.

(Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 giugno 2021, n. 91, le parole: « i diritti sovrani » sono sostituite dalle seguenti: « i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti ».

Art. 31-ter.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1
(Articolo 6, comma 1)

PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	ITALIA CONTINENTALE		COORDINATE 2° VERTICE	
		COORDINATE 1° VERTICE		DMS.d Lat	DMS.d Lon
		DMS.d Lat	DMS.d Lon		
0 e 1	linea di base normale	Confine Italia - Slovenia		45°36'20.3"N	013°43'08.9"E
1 e 2	linea di base diritta	45°36'20.3"N	013°43'08.9"E	45°43'17.8"N	013°34'17.7"E
2 e 3	linea di base diritta	45°43'17.8"N	013°34'17.7"E	45°39'21.6"N	013°26'18.7"E
3 e 4	linea di base diritta	45°39'21.6"N	013°26'18.7"E	45°38'07.4"N	013°05'49.9"E
4 e 5	linea di base normale	45°38'07.4"N	013°05'49.9"E	45°28'41.1"N	012°35'01.3"E
5 e 6	linea di base diritta	45°28'41.1"N	012°35'01.3"E	44°57'51.8"N	012°33'06.4"E
6 e 7	linea di base normale	44°57'51.8"N	012°33'06.4"E	44°47'54.6"N	012°24'29.5"E
7 e 8	linea di base diritta	44°47'54.6"N	012°24'29.5"E	44°34'58.7"N	012°16'57.7"E
8 e 9	linea di base normale	44°34'58.7"N	012°16'57.7"E	42°10'48.5"N	014°42'43.7"E
9 e 10	linea di base diritta	42°10'48.5"N	014°42'43.7"E	42°00'23.0"N	015°00'17.0"E
10 e 11	linea di base diritta	42°00'23.0"N	015°00'17.0"E	42°08'18.7"N	015°30'35.7"E
11 e 12	linea di base normale	42°08'18.7"N	015°30'35.7"E	42°08'19.5"N	015°31'25.3"E
12 e 13	linea di base diritta	42°08'19.5"N	015°31'25.3"E	42°07'39.5"N	015°31'03.6"E
13 e 14	linea di base diritta	42°07'39.5"N	015°31'03.6"E	41°56'48.0"N	015°59'28.5"E
14 e 15	linea di base normale	41°56'48.0"N	015°59'28.5"E	41°54'30.0"N	016°09'12.0"E
15 e 16	linea di base diritta	41°54'30.0"N	016°09'12.0"E	41°53'26.8"N	016°10'58.9"E
16 e 17	linea di base normale	41°53'26.8"N	016°10'58.9"E	41°53'18.1"N	016°11'08.4"E
17 e 18	linea di base diritta	41°53'18.1"N	016°11'08.4"E	41°49'36.5"N	016°12'04.6"E
18 e 19	linea di base diritta	41°49'36.5"N	016°12'04.6"E	41°48'55.5"N	016°12'05.5"E
19 e 20	linea di base diritta	41°48'55.5"N	016°12'05.5"E	41°47'31.7"N	016°11'44.5"E
20 e 21	linea di base diritta	41°47'31.7"N	016°11'44.5"E	41°46'57.0"N	016°11'34.2"E
21 e 22	linea di base diritta	41°46'57.0"N	016°11'34.2"E	41°20'01.3"N	016°17'42.4"E
22 e 23	linea di base normale	41°20'01.3"N	016°17'42.4"E	40°42'57.2"N	017°48'01.5"E
23 e 24	linea di base diritta	40°42'57.2"N	017°48'01.5"E	40°41'10.2"N	017°56'08.3"E
24 e 25	linea di base diritta	40°41'10.2"N	017°56'08.3"E	40°39'47.3"N	017°59'47.5"E
25 e 26	linea di base diritta	40°39'47.3"N	017°59'47.5"E	40°39'18.2"N	018°00'11.7"E
26 e 27	linea di base diritta	40°39'18.2"N	018°00'11.7"E	40°38'29.8"N	018°01'22.6"E
27 e 28	linea di base diritta	40°38'29.8"N	018°01'22.6"E	40°27'46.8"N	018°12'41.8"E
28 e 29	linea di base normale	40°27'46.8"N	018°12'41.8"E	40°17'20.4"N	018°25'41.5"E
29 e 30	linea di base diritta	40°17'20.4"N	018°25'41.5"E	40°17'10.1"N	018°25'48.3"E
30 e 31	linea di base diritta	40°17'10.1"N	018°25'48.3"E	40°17'03.3"N	018°25'52.9"E
31 e 32	linea di base diritta	40°17'03.3"N	018°25'52.9"E	40°16'09.0"N	018°26'27.7"E
32 e 33	linea di base diritta	40°16'09.0"N	018°26'27.7"E	40°08'06.6"N	018°31'01.2"E
33 e 34	linea di base normale	40°08'06.6"N	018°31'01.2"E	40°08'05.3"N	018°31'01.6"E
34 e 35	linea di base diritta	40°08'05.3"N	018°31'01.6"E	40°06'26.1"N	018°31'13.8"E
35 e 36	linea di base diritta	40°06'26.1"N	018°31'13.8"E	39°49'03.1"N	018°23'27.4"E
36 e 37	linea di base normale	39°49'03.1"N	018°23'27.4"E	39°47'35.7"N	018°22'01.2"E
37 e 38	linea di base diritta	39°47'35.7"N	018°22'01.2"E	39°24'00.9"N	017°09'25.8"E
38 e 39	linea di base diritta	39°24'00.9"N	017°09'25.8"E	39°12'18.2"N	017°08'50.9"E
39 e 40	linea di base diritta	39°12'18.2"N	017°08'50.9"E	39°01'42.9"N	017°12'22.8"E
40 e 41	linea di base normale	39°01'42.9"N	017°12'22.8"E	39°01'19.4"N	017°12'15.1"E
41 e 42	linea di base diritta	39°01'19.4"N	017°12'15.1"E	38°57'25.0"N	017°10'18.3"E
42 e 43	linea di base normale	38°57'25.0"N	017°10'18.3"E	38°53'33.3"N	017°05'38.8"E
43 e 44	linea di base diritta	38°53'33.3"N	017°05'38.8"E	38°25'32.7"N	016°34'13.2"E
44 e 45	linea di base normale	38°25'32.7"N	016°34'13.2"E	38°20'40.7"N	016°28'27.2"E
45 e 46	linea di base diritta	38°20'40.7"N	016°28'27.2"E	37°56'49.7"N	016°05'16.9"E
46 e 47	linea di base normale	37°56'49.7"N	016°05'16.9"E	38°15'26.2"N	015°42'52.2"E
47 e 48	linea di base diritta	38°15'26.2"N	015°42'52.2"E	38°37'10.6"N	015°49'24.2"E



PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	ITALIA CONTINENTALE			
		COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
48 e 49	linea di base dritta	38°37'10.6"N	015°49'24.2"E	38°37'21.4"N	015°49'31.8"E
49 e 50	linea di base dritta	38°37'21.4"N	015°49'31.8"E	38°37'24.2"N	015°49'34.9"E
50 e 51	linea di base normale	38°37'24.2"N	015°49'34.9"E	38°42'53.3"N	015°58'18.4"E
51 e 52	linea di base dritta	38°42'53.3"N	015°58'18.4"E	39°01'52.4"N	016°05'56.0"E
52 e 53	linea di base normale	39°01'52.4"N	016°05'56.0"E	39°49'13.7"N	015°46'39.4"E
53 e 54	linea di base dritta	39°49'13.7"N	015°46'39.4"E	39°59'26.3"N	015°25'06.6"E
54 e 55	linea di base dritta	39°59'26.3"N	015°25'06.6"E	39°59'45.8"N	015°21'36.9"E
55 e 56	linea di base dritta	39°59'45.8"N	015°21'36.9"E	40°01'20.6"N	015°16'15.4"E
56 e 57	linea di base dritta	40°01'20.6"N	015°16'15.4"E	40°10'31.6"N	015°01'37.9"E
57 e 58	linea di base dritta	40°10'31.6"N	015°01'37.9"E	40°13'43.4"N	014°56'14.1"E
58 e 59	linea di base normale	40°13'43.4"N	014°56'14.1"E	40°14'35.3"N	014°54'31.8"E
59 e 60	linea di base dritta	40°14'35.3"N	014°54'31.8"E	40°15'02.7"N	014°54'00.3"E
60 e 61	linea di base dritta	40°15'02.7"N	014°54'00.3"E	40°32'09.9"N	014°11'48.7"E
61 e 62	linea di base dritta	40°32'09.9"N	014°11'48.7"E	40°41'32.0"N	013°53'34.7"E
62 e 63	linea di base dritta	40°41'32.0"N	013°53'34.7"E	40°47'06.5"N	013°24'30.0"E
63 e 64	linea di base dritta	40°47'06.5"N	013°24'30.0"E	40°50'23.8"N	013°06'09.7"E
64 e 65	linea di base dritta	40°50'23.8"N	013°06'09.7"E	40°52'37.6"N	012°57'07.4"E
65 e 66	linea di base dritta	40°52'37.6"N	012°57'07.4"E	40°55'12.3"N	012°50'30.7"E
66 e 67	linea di base dritta	40°55'12.3"N	012°50'30.7"E	40°56'54.1"N	012°50'55.8"E
67 e 68	linea di base dritta	40°56'54.1"N	012°50'55.8"E	41°26'50.6"N	012°37'04.3"E
68 e 69	linea di base normale	41°26'50.6"N	012°37'04.3"E	41°44'40.0"N	012°13'21.0"E
69 e 70	linea di base dritta	41°44'40.0"N	012°13'21.0"E	42°01'45.3"N	011°50'07.4"E
70 e 71	linea di base normale	42°01'45.3"N	011°50'07.4"E	42°05'19.8"N	011°47'13.4"E
71 e 72	linea di base dritta	42°05'19.8"N	011°47'13.4"E	42°14'15.6"N	011°06'33.3"E
72 e 73	linea di base dritta	42°14'15.6"N	011°06'33.3"E	42°14'19.4"N	011°06'12.2"E
73 e 74	linea di base dritta	42°14'19.4"N	011°06'12.2"E	42°18'59.8"N	010°55'11.4"E
74 e 75	linea di base dritta	42°18'59.8"N	010°55'11.4"E	42°18'48.7"N	010°19'00.6"E
75 e 76	linea di base dritta	42°18'48.7"N	010°19'00.6"E	42°18'51.0"N	010°18'17.8"E
76 e 77	linea di base dritta	42°18'51.0"N	010°18'17.8"E	42°18'56.9"N	010°17'49.7"E
77 e 78	linea di base dritta	42°18'56.9"N	010°17'49.7"E	42°21'30.0"N	010°03'50.0"E
78 e 79	linea di base dritta	42°21'30.0"N	010°03'50.0"E	42°34'52.7"N	010°02'44.3"E
79 e 80	linea di base normale	42°34'52.7"N	010°02'44.3"E	42°35'08.7"N	010°02'46.5"E
80 e 81	linea di base dritta	42°35'08.7"N	010°02'46.5"E	42°45'58.6"N	010°06'09.1"E
81 e 82	linea di base dritta	42°45'58.6"N	010°06'09.1"E	43°00'24.9"N	009°48'04.5"E
82 e 83	linea di base normale	43°00'24.9"N	009°48'04.5"E	43°01'25.0"N	009°47'28.9"E
83 e 84	linea di base dritta	43°01'25.0"N	009°47'28.9"E	43°03'14.6"N	009°47'59.2"E
84 e 85	linea di base dritta	43°03'14.6"N	009°47'59.2"E	43°25'43.0"N	009°53'17.7"E
85 e 86	linea di base normale	43°25'43.0"N	009°53'17.7"E	43°26'10.5"N	009°53'33.6"E
86 e 87	linea di base dritta	43°26'10.5"N	009°53'33.6"E	43°35'29.3"N	010°12'40.5"E
87 e 88	linea di base dritta	43°35'29.3"N	010°12'40.5"E	43°40'37.9"N	010°16'06.8"E
88 e 89	linea di base dritta	43°40'37.9"N	010°16'06.8"E	44°01'36.0"N	010°02'30.0"E
89 e 90	linea di base dritta	44°01'36.0"N	010°02'30.0"E	44°01'23.9"N	009°51'03.6"E
90 e 91	linea di base dritta	44°01'23.9"N	009°51'03.6"E	44°08'02.8"N	009°37'59.8"E
91 e 92	linea di base dritta	44°08'02.8"N	009°37'59.8"E	44°15'07.0"N	009°24'12.5"E
92 e 93	linea di base dritta	44°15'07.0"N	009°24'12.5"E	44°17'54.7"N	009°13'08.1"E
93 e 94	linea di base normale	44°17'54.7"N	009°13'08.1"E	44°19'21.0"N	009°08'42.2"E
94 e 95	linea di base dritta	44°19'21.0"N	009°08'42.2"E	44°23'19.1"N	008°56'17.2"E
95 e 96	linea di base dritta	44°23'19.1"N	008°56'17.2"E	44°23'31.9"N	008°40'36.6"E



ITALIA CONTINENTALE					
PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
96 e 97	linea di base dritta	44°23'31.9"N	008°40'36.6"E	44°20'45.8"N	008°33'52.2"E
97 e 98	linea di base dritta	44°20'45.8"N	008°33'52.2"E	44°15'30.0"N	008°27'22.4"E
98 e 99	linea di base dritta	44°15'30.0"N	008°27'22.4"E	44°14'03.0"N	008°26'45.4"E
99 e 100	linea di base dritta	44°14'03.0"N	008°26'45.4"E	44°11'45.1"N	008°25'31.0"E
100 e 101	linea di base normale	44°11'45.1"N	008°25'31.0"E	44°11'33.1"N	008°25'19.8"E
101 e 102	linea di base dritta	44°11'33.1"N	008°25'19.8"E	44°01'30.8"N	008°13'46.2"E
102 e 103	linea di base dritta	44°01'30.8"N	008°13'46.2"E	43°57'17.0"N	008°10'25.5"E
103 e 104	linea di base dritta	43°57'17.0"N	008°10'25.5"E	43°53'51.5"N	008°04'58.0"E
104 e 105	linea di base normale	43°53'51.5"N	008°04'58.0"E	43°48'57.9"N	007°49'50.3"E
105 e 106	linea di base dritta	43°48'57.9"N	007°49'50.3"E	43°46'32.8"N	007°40'22.0"E
106 e 107	linea di base dritta	43°46'32.8"N	007°40'22.0"E	43°46'47.2"N	007°33'21.0"E
107 e 108	linea di base normale	43°46'47.2"N	007°33'21.0"E	Confine Italia - Francia	
SICILIA					
PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
108 e 109	linea di base dritta	37°51'05.9"N	015°18'19.3"E	37°42'30.8"N	015°13'09.0"E
109 e 110	linea di base normale	37°42'30.8"N	015°13'09.0"E	37°34'33.0"N	015°10'34.9"E
110 e 111	linea di base dritta	37°34'33.0"N	015°10'34.9"E	37°14'34.6"N	015°15'28.7"E
111 e 112	linea di base dritta	37°14'34.6"N	015°15'28.7"E	37°06'24.4"N	015°17'44.1"E
112 e 113	linea di base normale	37°06'24.4"N	015°17'44.1"E	37°04'55.1"N	015°18'04.5"E
113 e 114	linea di base dritta	37°04'55.1"N	015°18'04.5"E	37°02'08.1"N	015°18'56.7"E
114 e 115	linea di base normale	37°02'08.1"N	015°18'56.7"E	37°00'07.1"N	015°20'11.2"E
115 e 116	linea di base dritta	37°00'07.1"N	015°20'11.2"E	36°41'07.0"N	015°09'08.3"E
116 e 117	linea di base dritta	36°41'07.0"N	015°09'08.3"E	36°40'03.5"N	015°07'57.3"E
117 e 118	linea di base normale	36°40'03.5"N	015°07'57.3"E	36°40'00.2"N	015°07'47.2"E
118 e 119	linea di base dritta	36°40'00.2"N	015°07'47.2"E	36°38'39.6"N	015°04'40.0"E
119 e 120	linea di base dritta	36°38'39.6"N	015°04'40.0"E	36°43'02.5"N	014°42'05.7"E
120 e 121	linea di base dritta	36°43'02.5"N	014°42'05.7"E	36°47'11.4"N	014°29'35.2"E
121 e 122	linea di base dritta	36°47'11.4"N	014°29'35.2"E	37°06'05.9"N	013°52'33.2"E
122 e 123	linea di base dritta	37°06'05.9"N	013°52'33.2"E	37°08'58.1"N	013°44'59.1"E
123 e 124	linea di base dritta	37°08'58.1"N	013°44'59.1"E	37°11'23.6"N	013°39'24.2"E
124 e 125	linea di base dritta	37°11'23.6"N	013°39'24.2"E	37°17'35.5"N	013°26'51.4"E
125 e 126	linea di base normale	37°17'35.5"N	013°26'51.4"E	37°21'48.7"N	013°19'16.4"E
126 e 127	linea di base dritta	37°21'48.7"N	013°19'16.4"E	37°29'42.8"N	013°01'13.0"E
127 e 128	linea di base dritta	37°29'42.8"N	013°01'13.0"E	37°33'35.7"N	012°40'22.6"E
128 e 129	linea di base dritta	37°33'35.7"N	012°40'22.6"E	37°33'56.6"N	012°39'43.0"E
129 e 130	linea di base dritta	37°33'56.6"N	012°39'43.0"E	37°39'39.3"N	012°31'14.3"E
130 e 131	linea di base normale	37°39'39.3"N	012°31'14.3"E	37°48'07.5"N	012°25'27.0"E
131 e 132	linea di base dritta	37°48'07.5"N	012°25'27.0"E	37°57'09.2"N	012°03'20.3"E
132 e 133	linea di base dritta	37°57'09.2"N	012°03'20.3"E	37°57'30.2"N	012°02'31.9"E
133 e 134	linea di base normale	37°57'30.2"N	012°02'31.9"E	37°59'34.9"N	012°01'49.4"E
134 e 135	linea di base dritta	37°59'34.9"N	012°01'49.4"E	38°01'14.5"N	012°20'05.0"E
135 e 136	linea di base dritta	38°01'14.5"N	012°20'05.0"E	38°02'36.2"N	012°26'19.1"E
136 e 137	linea di base dritta	38°02'36.2"N	012°26'19.1"E	38°03'52.7"N	012°31'45.7"E
137 e 138	linea di base dritta	38°03'52.7"N	012°31'45.7"E	38°11'17.4"N	012°43'37.4"E
138 e 139	linea di base normale	38°11'17.4"N	012°43'37.4"E	38°11'21.6"N	012°44'03.0"E
139 e 140	linea di base dritta	38°11'21.6"N	012°44'03.0"E	38°10'48.8"N	012°45'59.6"E
140 e 141	linea di base dritta	38°10'48.8"N	012°45'59.6"E	38°11'29.5"N	013°06'30.7"E



SICILIA					
PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
141 e 142	linea di base dritta	38°11'29.5"N	013°06'30.7"E	38°12'45.0"N	013°14'07.5"E
142 e 143	linea di base dritta	38°12'45.0"N	013°14'07.5"E	38°13'28.3"N	013°18'52.9"E
143 e 144	linea di base normale	38°13'28.3"N	013°18'52.9"E	38°13'27.4"N	013°19'05.7"E
144 e 145	linea di base dritta	38°13'27.4"N	013°19'05.7"E	38°06'49.4"N	013°32'16.6"E
145 e 146	linea di base dritta	38°06'49.4"N	013°32'16.6"E	38°02'29.6"N	014°01'18.6"E
146 e 147	linea di base dritta	38°02'29.6"N	014°01'18.6"E	38°09'57.5"N	014°44'55.4"E
147 e 148	linea di base dritta	38°09'57.5"N	014°44'55.4"E	38°11'32.3"N	014°54'53.8"E
148 e 149	linea di base dritta	38°11'32.3"N	014°54'53.8"E	38°16'12.8"N	015°13'28.5"E
149 e 150	linea di base normale	38°16'12.8"N	015°13'28.5"E	38°16'15.5"N	015°14'21.8"E
150 e 151	linea di base dritta	38°16'15.5"N	015°14'21.8"E	38°18'05.2"N	015°32'31.7"E
151 e 108	linea di base normale	38°18'05.2"N	015°32'31.7"E	37°42'30.8"N	015°13'09.0"E
SARDEGNA					
PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
152 e 153	linea di base dritta	40°50'39.3"N	009°43'42.9"E	40°41'06.6"N	009°46'01.6"E
153 e 154	linea di base dritta	40°41'06.6"N	009°46'01.6"E	40°31'41.8"N	009°49'47.5"E
154 e 155	linea di base normale	40°31'41.8"N	009°49'47.5"E	40°26'26.9"N	009°47'44.1"E
155 e 156	linea di base dritta	40°26'26.9"N	009°47'44.1"E	40°04'33.2"N	009°44'06.8"E
156 e 157	linea di base dritta	40°04'33.2"N	009°44'06.8"E	39°55'41.7"N	009°42'57.3"E
157 e 158	linea di base dritta	39°55'41.7"N	009°42'57.3"E	39°51'01.5"N	009°41'46.6"E
158 e 159	linea di base dritta	39°51'01.5"N	009°41'46.6"E	39°42'39.7"N	009°40'37.1"E
159 e 160	linea di base dritta	39°42'39.7"N	009°40'37.1"E	39°31'27.8"N	009°39'32.6"E
160 e 161	linea di base dritta	39°31'27.8"N	009°39'32.6"E	39°17'57.5"N	009°38'02.9"E
161 e 162	linea di base dritta	39°17'57.5"N	009°38'02.9"E	39°08'32.0"N	009°36'32.0"E
162 e 163	linea di base normale	39°08'32.0"N	009°36'32.0"E	39°08'00.4"N	009°36'18.7"E
163 e 164	linea di base dritta	39°08'00.4"N	009°36'18.7"E	39°04'53.7"N	009°32'25.6"E
164 e 165	linea di base dritta	39°04'53.7"N	009°32'25.6"E	39°04'50.9"N	009°32'12.4"E
165 e 166	linea di base dritta	39°04'50.9"N	009°32'12.4"E	39°00'09.0"N	009°01'55.0"E
166 e 167	linea di base dritta	39°00'09.0"N	009°01'55.0"E	38°59'48.0"N	009°01'25.0"E
167 e 168	linea di base normale	38°59'48.0"N	009°01'25.0"E	38°52'33.6"N	008°51'20.3"E
168 e 169	linea di base dritta	38°52'33.6"N	008°51'20.3"E	38°52'30.4"N	008°51'08.4"E
169 e 170	linea di base dritta	38°52'30.4"N	008°51'08.4"E	38°51'50.6"N	008°38'43.6"E
170 e 171	linea di base dritta	38°51'50.6"N	008°38'43.6"E	38°51'33.7"N	008°24'30.0"E
171 e 172	linea di base dritta	38°51'33.7"N	008°24'30.0"E	39°08'51.2"N	008°12'26.2"E
172 e 173	linea di base dritta	39°08'51.2"N	008°12'26.2"E	39°22'28.5"N	008°22'23.1"E
173 e 174	linea di base dritta	39°22'28.5"N	008°22'23.1"E	39°27'18.6"N	008°22'32.5"E
174 e 175	linea di base dritta	39°27'18.6"N	008°22'32.5"E	39°45'29.8"N	008°26'36.9"E
175 e 176	linea di base dritta	39°45'29.8"N	008°26'36.9"E	39°52'54.2"N	008°16'30.0"E
176 e 177	linea di base dritta	39°52'54.2"N	008°16'30.0"E	39°58'18.9"N	008°16'58.6"E
177 e 178	linea di base dritta	39°58'18.9"N	008°16'58.6"E	40°20'14.6"N	008°22'52.7"E
178 e 179	linea di base dritta	40°20'14.6"N	008°22'52.7"E	40°34'07.9"N	008°09'00.9"E
179 e 180	linea di base dritta	40°34'07.9"N	008°09'00.9"E	40°36'10.3"N	008°08'15.9"E
180 e 181	linea di base dritta	40°36'10.3"N	008°08'15.9"E	40°43'57.9"N	008°07'51.4"E
181 e 182	linea di base dritta	40°43'57.9"N	008°07'51.4"E	40°56'23.0"N	008°10'24.0"E
182 e 183	linea di base dritta	40°56'23.0"N	008°10'24.0"E	41°02'26.5"N	008°13'13.9"E
183 e 184	linea di base dritta	41°02'26.5"N	008°13'13.9"E	41°06'14.5"N	008°16'29.1"E
184 e 185	linea di base normale	41°06'14.5"N	008°16'29.1"E	41°05'18.0"N	008°21'02.0"E
185 e 186	linea di base dritta	41°05'18.0"N	008°21'02.0"E	41°00'56.5"N	008°51'50.9"E



SARDEGNA					
PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
186 e 187	linea di base diritta	41°00'56.5"N	008°51'50.9"E	41°00'55.1"N	008°52'14.7"E
187 e 188	linea di base normale	41°00'55.1"N	008°52'14.7"E	41°08'16.9"N	009°02'49.3"E
188 e 189	linea di base diritta	41°08'16.9"N	009°02'49.3"E	41°14'32.2"N	009°08'08.6"E
189 e 190	linea di base diritta	41°14'32.2"N	009°08'08.6"E	41°14'52.1"N	009°08'31.4"E
190 e 191	linea di base diritta	41°14'52.1"N	009°08'31.4"E	41°14'52.2"N	009°08'36.5"E
191 e 192	linea di base diritta	41°14'52.2"N	009°08'36.5"E	41°15'12.5"N	009°11'08.2"E
192 e 193	linea di base diritta	41°15'12.5"N	009°11'08.2"E	41°15'33.2"N	009°13'27.6"E
193 e 194	linea di base diritta	41°15'33.2"N	009°13'27.6"E	41°18'37.1"N	009°20'09.0"E
194 e 195	linea di base diritta	41°18'37.1"N	009°20'09.0"E	41°18'46.8"N	009°22'10.0"E
195 e 196	linea di base diritta	41°18'46.8"N	009°22'10.0"E	41°18'45.2"N	009°22'33.4"E
196 e 197	linea di base normale	41°18'45.2"N	009°22'33.4"E	41°18'43.3"N	009°22'40.7"E
197 e 198	linea di base diritta	41°18'43.3"N	009°22'40.7"E	41°18'08.7"N	009°24'03.2"E
198 e 199	linea di base diritta	41°18'08.7"N	009°24'03.2"E	41°14'20.4"N	009°28'52.2"E
199 e 200	linea di base diritta	41°14'20.4"N	009°28'52.2"E	41°13'07.2"N	009°31'09.9"E
200 e 201	linea di base diritta	41°13'07.2"N	009°31'09.9"E	41°09'48.5"N	009°31'41.0"E
201 e 202	linea di base diritta	41°09'48.5"N	009°31'41.0"E	41°07'56.2"N	009°34'03.2"E
202 e 203	linea di base diritta	41°07'56.2"N	009°34'03.2"E	41°07'40.2"N	009°34'23.2"E
203 e 204	linea di base diritta	41°07'40.2"N	009°34'23.2"E	41°05'12.0"N	009°37'09.8"E
204 e 205	linea di base diritta	41°05'12.0"N	009°37'09.8"E	40°59'46.3"N	009°39'52.9"E
205 e 206	linea di base diritta	40°59'46.3"N	009°39'52.9"E	40°55'39.6"N	009°44'14.0"E
206 e 207	linea di base diritta	40°55'39.6"N	009°44'14.0"E	40°52'29.1"N	009°46'44.6"E
207 e 208	linea di base normale	40°52'29.1"N	009°46'44.6"E	40°52'23.6"N	009°46'41.2"E
208 e 209	linea di base diritta	40°52'23.6"N	009°46'41.2"E	40°51'42.4"N	009°45'41.8"E
209 e 152	linea di base diritta	40°51'42.4"N	009°45'41.8"E	40°50'39.3"N	009°43'42.9"E



Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, Guidi, Guidolin, Iannone, La Marca, La Pietra, Martella, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestro, Silvestroni, Sisto, Versace, Zaffini e Zedda.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice: Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Sbroliani Daniela, Borghi Enrico, Furlan Annamaria, Musolino Dafne, Scalfarotto Ivan

Integrazioni delle prestazioni volte a garantire il diritto dei pazienti in isolamento ospedaliero e nelle situazioni di emergenza sanitaria a comunicare regolarmente con i propri familiari tramite chiamate o videochiamata nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (1847)
(presentato in data 24/03/2026).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 24/03/2026 la 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

"Valorizzazione della risorsa mare" (1624)
(presentato in data 11/08/2025)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 12 marzo 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722 - lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2026 (n. 388).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema è deferito alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della difesa, con lettera del 16 marzo 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) n. SMD 10/2025, denominato «Brigata di manovra multi-dominio (BMMD)», relativo al potenziamento della capacità *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)* dell'Esercito italiano (n. 389).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della difesa, con lettera del 16 marzo 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - lo schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (n. 390).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema è deferito alle Commissioni riunite 3ª e 10ª, che esprimeranno il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della salute, con lettera del 18 marzo 2026, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – lo schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza (n. 391).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera del 18 marzo 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai

sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Italo Cucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'isola di Pantelleria (n. 116).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 marzo 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:

- al dottor Pier Paolo Italia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla dottoressa Sonia Caffù, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al dottor Marco Camilletti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 20 marzo 2026, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani Società per Azioni, per l'esercizio 2024. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 538*);

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per l'esercizio 2024. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 539*);

della Fondazione La Quadriennale di Roma, per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 540*);

della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 541*);

dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 542*);

dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 543*).

Interrogazioni

VALENTE, MALPEZZI, D'ELIA, FINA, CAMUSSO, ZAMBITO, RANDO, LA MARCA, VERINI, TAJANI, LOSACCO, ROJC, GIACOBBE, ALFIERI, GIORGIS - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi 231 e 232, della legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto la possibilità per le donne vittime di violenza di genere, destinatarie di interventi di protezione, di avere accesso a tutti quei servizi, strumenti e agevolazioni fruibili solo dietro presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione;

la misura, introdotta con un emendamento del Partito Democratico nel corso dell'esame in Senato, prevede l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027; tali risorse sono destinate a garantire alle donne vittime di violenza, seguite da un centro anti-violenza o da una casa-rifugio e destinatarie di interventi di protezione, l'accesso a importanti servizi, strumenti e agevolazioni, quali l'assegno di inclusione, il *bonus* sociale per disagio economico (cosiddetto *bonus* bollette), il *bonus* nuovi nati, e il *bonus* asilo nido, per citare solo alcune delle misure riconosciute, e dalle quali le donne vittime di violenza rischiano di essere escluse quando avviano un percorso di fuoriuscita dalla violenza e finiscono per cumulare redditi con chi le accoglie (ad esempio le famiglie d'origine);

l'articolo 1, comma 232, della legge di bilancio per il 2026, ha previsto che i criteri e le modalità di attuazione della misura siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge;

considerato che a quanto risulta agli interroganti, a distanza di oltre due mesi e mezzo dall'entrata in vigore della legge di bilancio, tale decreto non è ancora stato emanato, con il rischio che tale disposizione, introdotta per dare ogni opportuno e necessario sostegno alle donne vittime di violenza, resti ancora a lungo inattuata,

si chiede di sapere quale sia lo stato dell'*iter* relativo alla predisposizione del decreto di cui al comma 232 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e in quali tempi si intenda procedere alla sua emanazione.

(3-02488)

TURCO - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

presso lo stabilimento di Leonardo S.p.A. di Grottaglie (Taranto), polo strategico per il comparto aeronautico nazionale e per la tenuta economica e occupazionale dell'intero territorio pugliese e del Mezzogiorno, è in corso una forte mobilitazione dei lavoratori;

in data 19 marzo 2026 si è registrato uno sciopero spontaneo di 2 ore, seguito il 20 marzo da uno sciopero unitario di 3 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM, accompagnato da assemblee, presidio e iniziative pubbliche davanti allo stabilimento;

la mobilitazione nasce da un clima crescente di incertezza sul futuro della divisione aerosttrutture, aggravato dall'assenza di un piano industriale chiaro e dettagliato per il sito di Grottaglie e per l'intero comparto aeronautico nazionale;

al centro delle preoccupazioni vi è la prospettiva di una possibile *joint venture* tra Leonardo e il fondo sovrano saudita PIF, ipotesi che potrebbe concretizzarsi entro il 2026 e che solleva rilevanti interrogativi in merito agli assetti proprietari e alla *governance* industriale, alla salvaguardia dell'occupazione e al mantenimento delle attività produttive sul territorio nazionale;

i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno espresso in modo netto la contrarietà a qualsiasi ipotesi di uscita della divisione aerosttrutture dal perimetro di Leonardo, evidenziando il rischio di esternalizzazioni, delocalizzazioni o operazioni di dismissione;

considerato che:

la situazione risulta ulteriormente critica per la forte dipendenza produttiva del sito di Grottaglie da un unico committente, la Boeing, elemento che espone lo stabilimento a rischi industriali e occupazionali strutturali;

le stesse segreterie nazionali di FIM, FIOM e UILM, nel recente osservatorio strategico con l'azienda, pur esprimendo una valutazione positiva su alcune linee del piano industriale, hanno ribadito una posizione critica sulla *business unit* aerosttructures e sulla necessità di garantire la permanenza nel perimetro Leonardo, nonché la continuità industriale e il rafforzamento delle attività manifatturiere, in particolare nel Sud Italia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di forte tensione sociale e industriale in atto presso lo stabilimento Leonardo di Grottaglie;

quali siano gli indirizzi in merito al futuro della divisione aerosttructures, con particolare riferimento all'eventuale costituzione di una *joint venture* con il fondo sovrano saudita PIF;

se intendano escludere operazioni che comportino l'uscita della divisione aerosttructures dal perimetro di Leonardo, garantendo il mantenimento della *governance* industriale pubblica e nazionale su un settore strategico;

quali misure intendano adottare per tutelare i livelli occupazionali, diretti e dell'indotto, nello stabilimento di Grottaglie e negli altri siti coinvolti;

quali iniziative urgenti intendano assumere per promuovere un piano industriale chiaro e sostenibile, volto a diversificare la produzione rispetto alla dipendenza da un unico cliente, rafforzare la filiera aeronautica nazionale e sostenere lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

se non ritengano opportuno attivare un tavolo istituzionale urgente con azienda, organizzazioni sindacali e enti territoriali, al fine di garantire trasparenza, partecipazione e condivisione delle scelte strategiche;

quali strumenti di politica industriale intendano mettere in campo per il rilancio strutturale del comparto aeronautico civile in Italia, oggi privo, ad avviso dell'interrogante, di una strategia nazionale organica.

(3-02490)

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, MALPEZZI, ZAMBITO, SENSI, ROJC, GIACOBBE, RANDO, NICITA, MANCA, FINA, D'ELIA, CAMUSSO, LA MARCA, LOSACCO, TAJANI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal sito d'informazione "Fanpage", da diverse denunce depositate da legali difensori e dall'associazione di tutela dei diritti delle persone detenute "Quei bravi ragazzi Family", sarebbe emerso un quadro sistematico di abusi ed un clima di tensione costante all'interno della casa di reclusione di Milano Opera. In particolare, nella mattina della vigilia del Natale 2025 si sarebbe verificato presso l'istituto penitenziario un intervento massiccio da parte di agenti della Polizia penitenziaria all'interno di una sezione detentiva, nel corso del quale decine di detenuti (circa una quarantina secondo le segnalazioni pervenute) sarebbero stati oggetto di gravi violenze fisiche;

le testimonianze raccolte descrivono detenuti colpiti con calci, pugni e oggetti contundenti, riportando lesioni documentate medicalmente di notevole serietà: traumi cranici con escoriazioni multiple, ecchimosi diffuse, sospette fratture nasali e agli arti superiori, lacerazioni. In seguito alle presunte violenze, i detenuti coinvolti sarebbero stati condotti in celle prive di arredi, costretti a spogliarsi e lasciati per ore al freddo, senza cibo né acqua e senza accesso alle cure mediche, nonostante esplicite richieste di assistenza sanitaria. Insulti e minacce di morte avrebbero accompagnato tale trattamento;

a rendere ancora più grave tale episodio è il fatto che esso non costituirebbe un evento isolato, bensì l'epilogo di una situazione strutturale di degrado e violazione dei diritti umani, già formalmente segnalata nei mesi precedenti alla Procura. In tale contesto, l'intervento del 24 dicembre verrebbe descritto come una ritorsione diretta a seguito di precedenti denunce presentate nel settembre 2024;

le segnalazioni pregresse descrivevano un istituto segnato da condizioni ambientali incompatibili con gli *standard* minimi di dignità: assenza di acqua calda, muffa, infiltrazioni, illuminazione insufficiente, riscaldamento inadeguato, campanelli d'emergenza non funzionanti, carenze di organico, mancata erogazione di prestazioni sanitarie, errori nella somministrazione di

terapie farmacologiche. Una situazione di detenzione svuotata della sua funzione rieducativa, ridotta a pura contenzione;

tali criticità, peraltro, non costituiscono un'anomalia circoscritta al solo istituto penitenziario di Opera, bensì rispecchiano una condizione sistemica che attraversa l'intero sistema penitenziario nazionale, come documentato con dati inequivocabili dall'associazione "Antigone" nel suo rapporto di fine 2025. Alla fine di novembre 2025 le carceri italiane ospitavano 63.868 persone a fronte di una capienza effettiva di soli 46.124 posti, con un tasso di sovraffollamento nazionale pari al 138,5 per cento: 72 istituti su 189 superano la soglia del 150 per cento, con punte superiori al 200 per cento in strutture quali Lucca (247 per cento), Vigevano (243 per cento) e Milano San Vittore (231 per cento). Nel 42,9 per cento delle carceri visitate non è garantito il minimo di tre metri quadrati di spazio vitale per detenuto (soglia individuata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come condizione minima di dignità), percentuale in netto aumento rispetto al 32,3 per cento rilevato l'anno precedente; oltre la metà degli istituti presenta celle prive di doccia e nel 45,1 per cento mancano acqua calda o condizioni igieniche adeguate. Sul fronte delle morti, il 2025 si chiude con 238 decessi complessivi nelle carceri italiane, di cui 79 suicidi: un dato che si aggiunge al tragico primato assoluto del 2024, anno in cui si erano tolte la vita 91 persone detenute, il numero più alto mai registrato. Gli eventi critici registrano anch'essi un'*escalation*: si contano in media 16,7 atti di autolesionismo e 2,6 tentati suicidi ogni 100 detenuti, con un ricorso crescente a psicofarmaci e sedativi come principale strumento di gestione del disagio. È, dunque, in questo contesto di degrado strutturale e crisi umanitaria diffusa che va collocato e letto l'episodio occorso presso la casa circondariale di Opera il 24 dicembre 2025;

quanto accaduto nell'istituto penitenziario milanese, pertanto, non può essere derubricato a fatto episodico. Esso rappresenta la manifestazione visibile di un sistema che, in assenza di controlli efficaci e di cultura del rispetto dei diritti, rischia di strutturarsi su logiche brutali e, incompatibili con i principi di uno Stato di diritto;

infine, sempre secondo quanto riportato dal sito "Fanpage" gli avvocati si sarebbero attivati da subito per cercare risposte di fronte alle condizioni evidenti dei detenuti, ma il risultato sarebbero state soltanto telefonate senza esito, richieste formali rimaste inevase, colloqui negati. In alcuni casi, sarebbe stato riferito, le spiegazioni riguardo tali fatti sarebbero state vaghe o contraddittorie;

il fatto che nessun provvedimento sia stato adottato in via preventiva, nonostante le criticità fossero note da mesi, rappresenta un *vulnus* grave dell'intero sistema di controllo e di garanzia dei diritti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia già disposto o intenda disporre un'ispezione ministeriale straordinaria presso la casa di reclusione Milano Opera, volta ad accertare le responsabilità individuali e istituzionali a ogni livello della catena di comando;

se non ritenga doveroso adottare misure immediate a tutela delle persone detenute attualmente presenti nell'istituto, con particolare riguardo alle

condizioni igienico-sanitarie, all'accesso alle cure mediche e all'effettiva funzionalità dei dispositivi di sicurezza e segnalazione;

se intenda promuovere un piano straordinario di verifica delle condizioni detentive negli istituti penitenziari nazionali, anche alla luce delle reiterate segnalazioni di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali che pervengono da più realtà carcerarie italiane.

(3-02491)

LOREFICE, BILOTTI - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.*

- Premesso che:

l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, avrebbe effettuato, a partire dal 2011, un numero estremamente limitato di verifiche ispettive in materia di separazione funzionale e contabile (*unbundling*), complessivamente inferiore a dieci;

le disposizioni che stabiliscono gli obblighi di separazione funzionale e contabile sono poste a presidio della concorrenza nei mercati dell'energia e del gas, al fine di evitare indebite commistioni tra attività regolate e liberalizzate e conseguenti distorsioni del mercato;

in un contesto internazionale caratterizzato da forte instabilità e da una persistente pressione al rialzo dei prezzi dell'energia, appare quanto mai necessario garantire il pieno rispetto delle regole di mercato, anche attraverso un'efficace e tempestiva attività di controllo;

in particolare, nel periodo 2012-2019 risultano ispezioni nei confronti di cinque gruppi (Edison, ENEL, AGSM, Gelsia e VUS), cui sono seguiti procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità; in diversi casi sono state irrogate sanzioni di importo rilevante (circa 3 milioni di euro a Edison Stocaggio e circa 5 milioni di euro al gruppo AGSM);

tuttavia, nei casi riguardanti VUS e AGSM, le sanzioni sono state successivamente annullate dal giudice amministrativo per l'eccessiva durata dei procedimenti. Analogamente, il procedimento nei confronti del gruppo ENEL, pur a fronte di contestazioni iniziali significative, è stato annullato dalla stessa ARERA con delibere n. 286/2025/S/EEL e 287/2025/S/EEL, motivando tale scelta con l'esigenza di evitare soccombenze in giudizio e possibili condanne alle spese, stante il protrarsi del procedimento avviato nel 2017 e non ancora concluso nel 2025;

tale circostanza ha impedito di accertare e quantificare l'eventuale sanzione, che, considerata la dimensione economica del gruppo interessato, avrebbe potuto tradursi in introiti rilevanti per il sistema, verosimilmente nell'ordine di decine di milioni di euro;

con riferimento alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas, dalle delibere pubblicate emerge un'attività ispettiva mediamente limitata a circa cinque verifiche annue, le quali tuttavia conducono frequentemente al recupero di incentivi indebitamente percepiti e all'irrogazione di sanzioni per violazioni degli obblighi di servizio;

per quanto concerne il servizio idrico integrato, a fronte di un sistema incentivante analogo a quello previsto per i settori elettrico e del gas, non

risultano svolte verifiche ispettive presso gli operatori, con conseguente erogazione di incentivi sulla base dei dati autodichiarati;

emblematico appare il caso della società SECAM Sondrio, a cui ARERA ha intimato, con deliberazione n. 161/2025/R/idr, la restituzione di oltre 700.000 euro di incentivi percepiti tra il 2018 e il 2021, a seguito di irregolarità emerse non a seguito di controlli dell'Autorità, bensì nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica di Sondrio;

in assenza di una sistematica attività ispettiva nel settore idrico, non è possibile escludere che situazioni analoghe possano essere diffuse e non rilevate;

dalle relazioni annuali dell'Autorità emerge, inoltre, una significativa riduzione dei procedimenti sanzionatori avviati (da 62 nel 2012 a 32 nel 2024), nonostante l'ampliamento delle competenze dell'ARERA, oggi estese anche al servizio idrico integrato, al teleriscaldamento e al ciclo dei rifiuti, con conseguente aumento della complessità delle attività di regolazione e vigilanza;

considerato che:

l'attuale scenario geopolitico è suscettibile di determinare ulteriori aumenti dei costi dell'energia, con effetti diretti su famiglie e imprese;

un'efficace attività di vigilanza rappresenta uno strumento essenziale per garantire il corretto funzionamento dei mercati regolati, prevenire distorsioni della concorrenza e assicurare il recupero di risorse indebitamente percepite, incidendo direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico degli utenti;

le criticità emerse evidenziano possibili carenze strutturali nell'attività di *enforcement*, anche in relazione ai tempi di conclusione dei procedimenti sanzionatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei profili di criticità esposti in ordine alla limitata attività ispettiva e sanzionatoria dell'ARERA;

se non ritenga necessario assicurare, anche nell'ambito dell'attuale assetto regolatorio basato su sistemi incentivanti, un rafforzamento significativo delle attività di vigilanza, al fine di evitare indebiti esborsi a carico degli utenti finali;

se intenda promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, un confronto con l'Autorità volto a verificare l'adeguatezza delle risorse e degli strumenti a disposizione della funzione di controllo, nonché a individuare eventuali interventi normativi idonei a garantire maggiore efficacia, tempestività e certezza dell'azione sanzionatoria.

(3-02492)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CROATTI, CASTELLONE, FLORIDIA Barbara, LOREFICE, DI GIROLAMO, BEVILACQUA, NATURALE, BILOTTI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il diritto allo studio è un pilastro fondamentale dei diritti umani, sancito dai trattati internazionali e dalla Costituzione italiana, e rappresenta, specialmente in contesti di conflitto, uno strumento essenziale di protezione e di speranza per il futuro delle giovani generazioni;

nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale e dei "corridoi universitari" promossi da diversi atenei italiani, 38 studenti palestinesi sono risultati vincitori di borse di studio presso 18 diverse università del Paese;

i giovani, selezionati per merito attraverso procedure rigorose, avrebbero dovuto raggiungere l'Italia per iniziare il proprio percorso accademico, sottraendosi così alle tragiche conseguenze del conflitto che sta devastando la striscia di Gaza;

secondo quanto riportato da fonti giornalistiche e dalle denunce del capogruppo M5S in III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) alla Camera dei deputati e dal presidente Giuseppe Conte, dopo una fase iniziale di operatività del programma, a partire dal novembre 2025 i corridoi risulterebbero inspiegabilmente sospesi;

considerato che:

attualmente, questi 38 studenti si trovano in una condizione di assoluta precarietà, bloccati in un "limbo burocratico" che impedisce il rilascio dei visti e l'organizzazione dei trasferimenti in sicurezza, con il rischio concreto e imminente di perdere l'anno accademico e, cosa ben più grave, di rimanere esposti quotidianamente a rischi per la propria incolumità fisica;

l'Italia vanta una lunga tradizione di cooperazione accademica e umanitaria e non può permettersi di venire meno ai propri impegni internazionali, specialmente quando questi riguardano il diritto alla formazione di giovani che vedono nell'istruzione l'unica alternativa alle bombe e alla distruzione;

la situazione umanitaria nella striscia di Gaza richiede interventi rapidi e canali sicuri che vadano oltre la logica dell'emergenza bellica, garantendo che i percorsi legali e sicuri già tracciati, come appunto i corridoi universitari, non vengano interrotti da opacità amministrative o disinteresse politico;

a giudizio degli interroganti l'inerzia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rischia di trasformare una lodevole iniziativa di solidarietà in un fallimento istituzionale, lasciando decine di ragazzi senza risposte certe mentre il tempo a disposizione per l'iscrizione e la frequenza dei corsi sta per scadere,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni specifiche che hanno determinato il fermo dei corridoi universitari a partire dal mese di novembre 2025;

quali siano gli ostacoli burocratici o diplomatici che impediscono attualmente il rilascio dei visti d'ingresso per i 38 studenti selezionati;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, in coordinamento con le autorità competenti e i *partner* internazionali, per garantire l'immediato e sicuro trasferimento degli studenti verso le sedi universitarie italiane;

quali siano i dati aggiornati sullo stato delle procedure e una tempistica certa per lo sblocco dei trasferimenti, al fine di evitare la perdita dell'anno accademico per i giovani vincitori di borsa di studio.

(3-02489)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DAMANTE, MAIORINO, ALOISIO, BEVILACQUA, NATURALE, FLORIDIA Barbara, PIRRO, SIRONI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa.* - Premesso che:

secondo informazioni diffuse dalla campagna internazionale “No Harbor for Genocide” (NHG), da reti di attivisti impegnati nel monitoraggio delle rotte marittime, e dalla giornalista Linda Maggiori, nel porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) sarebbero attualmente presenti cinque *container* contenenti, con elevata probabilità, materiale riconducibile alla filiera bellica, partiti verso Israele nella giornata del 15 marzo 2026;

in particolare, secondo le informazioni disponibili, i *container* potrebbero contenere acciaio balistico o componenti per munizioni, materiale proveniente dall'India e prodotto dalla società R L Steels & Energy Ltd, azienda che risulterebbe fornire il settore della difesa israeliano;

i *container* farebbero parte di un carico più ampio di circa 23 *container* diretti verso Israele, la cui destinazione finale sarebbe il distretto industriale militare di Ramat Hasharon, dove hanno sede importanti strutture produttive dell'industria militare israeliana;

secondo i sistemi di tracciamento marittimo, i *container* sarebbero partiti dal porto di Nhava Sheva (India) il 12 gennaio 2026 a bordo della nave MSC Marie Leslie, sarebbero stati successivamente sbarcati nel porto di Gioia Tauro e caricati sulla nave MSC Lucy, diretta verso i porti israeliani di Ashdod e Haifa;

considerato che:

il porto di Gioia Tauro è uno dei principali *hub* mediterranei di *transshipment*, attività che rappresenta circa il 95 per cento del traffico portuale, e il *terminal container* è gestito da Medcenter Container Terminal (MCT), società controllata da Terminal Investment Limited (TIL), a sua volta partecipata dal gruppo MSC - Mediterranean Shipping Company;

la normativa italiana, in particolare la legge n. 185 del 1990, disciplina il controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali d'armamento e stabilisce specifici divieti e controlli, anche alla luce degli obblighi internazionali dell'Italia;

l'Italia è inoltre firmataria delle Convenzioni di Ginevra, del Trattato sul commercio delle armi (“Arms Trade Treaty”) e della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, strumenti che impongono agli Stati l'obbligo di prevenire il trasferimento di materiali che possano contribuire alla commissione di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario;

alla luce del conflitto in corso nella Striscia di Gaza e delle ordinanze della Corte internazionale di giustizia che richiamano gli Stati all'obbligo di prevenire atti di genocidio, numerose organizzazioni della società civile hanno chiesto alle autorità competenti di procedere con ispezioni e verifiche sui *container* presenti nel porto di Gioia Tauro;

risulterebbe inoltre che dogane, Capitaneria di porto e Guardia di finanza siano state allertate da attivisti e organizzazioni per verificare la natura del carico e valutare eventuali profili di violazione della normativa vigente, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se risulti effettivamente il transito o la presenza nel porto di Gioia Tauro di *container* contenenti materiali riconducibili alla filiera bellica diretti verso Israele;

se siano a conoscenza che le autorità doganali, la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza abbiano effettuato o intendano effettuare ispezioni e verifiche sul contenuto dei *container* e sulla relativa documentazione di trasporto;

se ritengano che il transito di materiali potenzialmente destinati all'industria militare israeliana sia compatibile con la legge n. 185 del 1990 e con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia;

quali misure di controllo e tracciamento siano previste nei porti italiani per impedire che infrastrutture nazionali vengano utilizzate come snodi logistici per il trasferimento di materiali destinati a teatri di guerra;

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi con urgenza per verificare la natura del carico e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre il blocco o il sequestro dei *container*, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa nazionale e degli obblighi internazionali in materia di commercio di armamenti.

(4-02866)

CENTINAIO - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:

nel Comune di Arena Po, in provincia di Pavia, territorio a forte vocazione agricola e caratterizzato da un paesaggio rurale di pregio, risultano installati circa 43 ettari di impianti fotovoltaici a terra;

complessivamente, il territorio comunale potrebbe arrivare ad ospitare, nel breve-medio periodo, circa 78 ettari di superfici occupate da impianti fotovoltaici a terra, considerando che circa 20 ettari sono in fase avanzata di realizzazione e ulteriori 15 ettari hanno recentemente avviato l'*iter* autorizzativo;

la concentrazione di tali impianti deriva anche da fattori contingenti quali la vicinanza all'autostrada, la presenza di una centrale elettrica e di infrastrutture logistiche, elementi che rendono l'area appetibile per gli operatori del settore energetico, ma che non giustificano un consumo così esteso di suolo agricolo, specie in comuni, come quello di Arena Po, di ridotta estensione;

l'installazione di impianti fotovoltaici a terra su superfici agricole comporta, nella maggior parte dei casi, una riduzione della superficie coltivabile e una conseguente diminuzione della capacità produttiva del territorio;

la copertura del suolo con pannelli e infrastrutture accessorie può inoltre incidere sui servizi ecosistemici normalmente garantiti dai terreni agricoli, quali la regolazione idrologica, la fertilità naturale, la biodiversità e la funzione paesaggistica, con effetti che meritano un'attenta valutazione, soprattutto quando gli impianti risultano numerosi o concentrati;

la transizione energetica rappresenta un obiettivo strategico per il Paese, ma deve essere perseguita in modo equilibrato, evitando che territori agricoli fertili e paesaggi rurali di valore vengano progressivamente sottratti alla loro funzione originaria;

il comparto agricolo sta già affrontando una fase di forte difficoltà; simili politiche rischiano di comprimere ulteriormente la competitività delle imprese agricole;

si discute da tempo sull'opportunità di limitare l'installazione di impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo, privilegiando invece tetti, aree industriali, cave dismesse, aree marginali o degradate, in coerenza con gli indirizzi nazionali,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire che la transizione energetica non avvenga a scapito del suolo agricolo produttivo e del paesaggio rurale, soprattutto nei comuni di piccole dimensioni che risultano maggiormente esposti alla pressione degli operatori.

(4-02867)

GASPARRI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

l'esplosione della notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, nel casale al Parco degli Acquadotti a Roma, sarebbe stata provocata dagli anarchici Mercogliano e Ardizzone, entrambi identificabili come appartenenti al cosiddetto "gruppo Cospito", mentre assemblavano un ordigno artigianale;

dalle ipotesi al vaglio degli inquirenti sarebbe emerso che l'esplosione potesse servire per un rilancio della campagna a favore di Cospito, l'anarchico in carcere in regime di "41-bis", o per nuove azioni lungo la rete ferroviaria, già colpita nel mese di febbraio da diversi sabotaggi di matrice anarchica alla linea ad alta velocità in occasione dei Giochi olimpici di Milano Cortina;

se le informazioni del collegamento dei due anarchici a Cospito fossero confermate, sarebbe, secondo l'interrogante, ancora più grave il noto errore di alcuni esponenti del maggiore partito di opposizione (tra i quali un ex Ministro della giustizia, che ben dovrebbe conoscere la pericolosità di certi criminali) che incontrarono in carcere Cospito;

giova evidenziare che il ministro dell'interno Piantedosi, intervenendo in Parlamento per riferire sulla situazione della sicurezza, ha affrontato più volte il tema della pericolosità del terrorismo, con particolare attenzione all'area anarchico-insurrezionalista e alle nuove forme di radicalizzazione, e alcuni esponenti delle sinistre varie lo hanno aggredito definendolo "irresponsabile";

l'interrogante considera gravissimo e vergognoso che esponenti politici, piuttosto che esprimere pubblicamente la propria contrarietà condannando le azioni violente, si rechino in carcere da personaggi pericolosi come Cospito e minimizzino di fronte a fatti eversivi gravi come quello della scorsa settimana, nel quale sono rimasti vittime gli stessi anarchici che preparavano degli ordigni, negando l'evidenza di una realtà grave e inquietante;

quanto accaduto è la prova più evidente della necessità del mantenimento del regime del carcere duro, di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario per personaggi come Cospito,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di intraprendere urgenti iniziative volte a respingere con la massima fermezza ogni tentativo di intimidazione e violenza e a contrastare l'innalzamento del livello di scontro, caratterizzato da atti violenti che mirano al sovvertimento sociale;

come valuti il Ministro della giustizia le iniziative intraprese da alcuni esponenti del maggiore partito di opposizione.

(4-02868)

BORGHI Enrico - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge n. 113 del 2024 ha introdotto per specifiche categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera la facoltà di optare per un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera;

tale misura nasceva dall'intesa del luglio 2024 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le organizzazioni sindacali per dirimere le controversie interpretative nate a seguito del nuovo accordo fiscale Italia-Svizzera del 2020, in particolare riguardo alla definizione della fascia di confine e alla situazione dei cosiddetti "vecchi frontalieri" operanti in Cantoni non confinanti;

secondo quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali e confermato da numerose segnalazioni dei lavoratori, l'autorità fiscale del Canton Ticino starebbe disattendendo l'applicazione del citato articolo, interpretando l'aliquota opzionale come una "tassazione speciale" esterna alle intese transnazionali e applicando, di conseguenza, il 100 per cento della tassazione alla fonte in Svizzera, annullando di fatto i benefici della norma italiana e creando una situazione di incertezza giuridica;

permane inoltre la criticità relativa alla cosiddetta "tassa sulla salute" (il contributo per il SSN richiesto ai frontalieri), la cui applicazione appare incerta e frammentata tra le diverse Regioni, tanto da essere stata già rigettata dalla Regione Piemonte;

si registra un'inquietante incertezza sul meccanismo dei ristorni fiscali ai Comuni di frontiera, pilastro fondamentale per la tenuta socio-economica dei territori limitrofi, con ipotesi di revisioni unilaterali che violerebbero gli equilibri stabiliti dalla legge 13 giugno 2023, n. 83;

il tavolo interministeriale sui frontalieri, istituito a febbraio 2025 proprio per monitorare l'attuazione della riforma e risolvere i nodi interpretativi, non risulterebbe più convocato dopo la seduta inaugurale,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere, anche in sede diplomatica, per garantire che le autorità del Canton Ticino rispettino le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 113 del 2024;

se non intenda riconsiderare l'opportunità della "tassa sulla salute", alla luce delle disparità di trattamento territoriale tra Regioni;

se si intenda prevedere l'immediata convocazione del tavolo interministeriale sui frontalieri per affrontare in modo organico e partecipato con le parti sociali le criticità esposte.

(4-02869)

MAGNI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

da recenti notizie di stampa, si apprende che la società Tiscali, oggi parte del gruppo Tessellis, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 180 lavoratrici e lavoratori su un totale di circa 730 dipendenti, pari a quasi un quarto dell'intera forza lavoro;

la società ha diverse sedi in Italia ed i licenziamenti interessano il Nord, il Centro e il Sud: 81 persone a Cagliari; 73 a Taranto; 13 a Roma, 12 a Bari e una a Milano;

tra i lavoratori coinvolti figurano anche giornalisti e personale altamente qualificato, con il rischio concreto di una riduzione significativa delle attività editoriali, fino alla possibile soppressione della testata "Tiscali notizie";

secondo quanto riportato, i licenziamenti si inseriscono in un processo di riorganizzazione legato alla cessione del ramo d'azienda B2C e dei marchi Tiscali e Linkem, nonché nell'ambito di una più ampia procedura di composizione negoziata della crisi avviata dalla società;

le organizzazioni sindacali hanno espresso, sin da subito, forte preoccupazione per le ricadute occupazionali della vertenza, evidenziando l'assenza di soluzioni condivise e chiedendo l'apertura di un tavolo nazionale per la gestione della crisi e la tutela dei lavoratori;

la vertenza assume un rilievo particolarmente significativo, non solo per l'impatto occupazionale diretto, ma anche per il valore simbolico e strategico di un'azienda che ha rappresentato una delle principali esperienze nel settore delle telecomunicazioni e dell'innovazione digitale nel nostro Paese;

il rischio di una riduzione tanto significativa dell'occupazione si inserisce in un contesto già caratterizzato da fragilità del tessuto produttivo e da persistenti difficoltà nel mercato del lavoro, aggravando ulteriormente le condizioni socio-economiche del territorio;

la perdita di tanti posti di lavoro non può non rappresentare una criticità di rilievo nazionale che richiede un intervento urgente e coordinato delle istituzioni;

appare innanzitutto necessario garantire la tutela dei lavoratori coinvolti, favorendo soluzioni alternative ai licenziamenti e promuovendo strumenti di salvaguardia occupazionale;

risulta, altresì, fondamentale assicurare la massima trasparenza sui processi di riorganizzazione aziendale e sulle prospettive industriali del gruppo,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso dei Ministri in indirizzo relative alla procedura di licenziamento collettivo avviata da Tiscali, anche e soprattutto in riferimento alle motivazioni e agli sviluppi della vertenza;

quali iniziative urgenti intendano adottare per tutelare i lavoratori coinvolti, con particolare riguardo all'attivazione di un tavolo di confronto nazionale con l'azienda e le organizzazioni sindacali;

se non ritengano opportuno promuovere, al più presto, soluzioni alternative ai licenziamenti, quali strumenti di sostegno al reddito, percorsi di riconversione professionale e misure di salvaguardia occupazionale;

se siano state valutate le ricadute della riorganizzazione aziendale sul pluralismo dell'informazione e sulla continuità delle attività editoriali della testata Tiscali notizie;

se non ritengano necessario avviare una riflessione più ampia sulle politiche industriali nel settore delle telecomunicazioni e dell'innovazione digitale, al fine di prevenire ulteriori crisi occupazionali e garantire uno sviluppo sostenibile del comparto.

(4-02870)

MAIORINO - *Ai Ministri per lo sport e i giovani e della salute.* - Premesso che:

la petizione indetta da LAV “I maltrattamenti degli animali non sono uno sport”, sottoscritta da numerosi cittadini italiani e rivolta al Ministro per lo sport e i giovani e al presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, denuncia che l'attività di *sleddog* (traino dei cani da slitta), pur riconosciuta da alcune federazioni sportive affiliate al CONI, configura una pratica basata sullo sfruttamento di animali considerati “strumenti sportivi” e non esseri senzienti, con evidenti ripercussioni negative sulla loro salute, benessere etologico e capacità relazionali;

nel documento si richiama, tra l'altro, il sequestro operato dalle autorità competenti in Trentino di cani impiegati in attività di *sleddog* alle competizioni “Stelle a Nord” poiché tenuti in condizioni incompatibili con le esigenze degli animali e in violazione del codice penale;

si afferma che la riduzione di animali senzienti a meri strumenti di *performance* sportiva è incompatibile con i valori fondanti delle discipline sportive, che dovrebbero ispirarsi alla libera partecipazione, al rispetto e alla dignità dell'individuo;

il CONI è l'autorità in Italia cui è demandata la regolazione e la gestione delle attività sportive nazionali e presiede, tra l'altro, il riconoscimento di federazioni e discipline sportive;

considerato che:

l'Italia ha una normativa penale specifica in materia di maltrattamento di animali, e diverse associazioni di tutela evidenziano la necessità di rafforzare la prevenzione e repressione dei reati contro gli animali anche nel contesto di pratiche ritenute oggi legittime come disciplina sportiva;

il Comitato olimpico internazionale non a caso non riconosce lo *sleddog* come attività sportiva e come competizione nelle olimpiadi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dello specifico contenuto e delle denunce contenute nella petizione e, in particolare, delle condizioni di detenzione e di utilizzo dei cani impiegati nelle attività di *sleddog* riconosciute da federazioni sportive affiliate al CONI;

quali iniziative intendano assumere al fine di verificare se le attività di traino dei cani da slitta e analoghe discipline sportive riconosciute siano compatibili con i principi di tutela del benessere animale e con le normative nazionali in materia di protezione degli animali;

se non si ritenga opportuno avviare, in sede di revisione delle discipline sportive riconosciute o attraverso specifici provvedimenti regolatori, l'esclusione dal riconoscimento delle attività che comportino condizioni strutturalmente incompatibili con il benessere etologico degli animali coinvolti;

quali misure intendano adottare per rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati contro gli animali nelle attività organizzate e riconosciute come sportive, anche in considerazione delle evidenze e delle segnalazioni operative delle autorità giudiziarie e delle forze di polizia.

(4-02871)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-02492 del senatore Lorefice e della senatrice Bilotti, sull'esercizio di vigilanza in materia di separazione societaria nei mercati dell'elettricità e del gas;

9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02490 del senatore Turco, sulle prospettive dello stabilimento aeronautico di Leonardo S.p.A. di Grottaglie (Taranto).